



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Legge di Bilancio 2020

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ D'IMPRESA 9

1. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise carburanti (art. 1, commi 2 e 3) ... 9
2. Deducibilità IMU sugli immobili strumentali (art. 1, commi 4, 5, 772 e 773).....10
3. Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato immobili ad uso abitativo (art. 1, comma 6)..... 10
4. Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (art. 1, comma 7)..... 10
5. Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia – Modifica ambito di applicazione del cd “sconto in fattura” (art. 1, commi 70 e 176) 10
6. Credito di imposta per incremento sicurezza immobili (art. 1, comma 118) 11
7. Proroga “sport bonus” (art. 1, commi da 177 a 180)..... 11
8. Commercializzazioni piante vive tra imprenditori agricoli (art. 1, comma 225)..... 11
9. Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese (art. 1, comma 287).12
10. Detrazione IRPEF per le spese sostenute per l'iscrizione a corsi di insegnamento musicale (art. 1, commi 346 e 347)..... 12
11. Modifica alla disciplina del credito di imposta per le edicole (art. 1, comma 393)..12
12. Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 1, comma 431)..... 13
13. Disciplina dell'attività di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514)..... 13
14. Contributo IMU - TASI (art. 1, comma 554) 13
15. Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (art. 1, commi da 559 a 580)..... 13
16. Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito (art. 1, comma 629)..... 14
17. Fringe benefit auto aziendali (art. 1, commi 632 e 633) 14
18. Accise tabacchi lavorati (art. 1, comma 659) 15
19. Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (art. 1, comma 660)..... 16
20. Sugar tax - Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti (art. 1, commi da 661 a 676)..... 16
21. Buoni pasto mense aziendali (art. 1, comma 677) 17
22. Imposta sui servizi digitali (art. 1, comma 678) 17

23. Tracciabilità delle detrazioni (art. 1, commi 679 e 680).....	18
24. Analisi di rischio (art. 1, commi da 681 a 686)	19
25. Estromissione dei beni strumentali da parte dell'imprenditore individuale (art. 1, comma 690).....	19
26. Regime forfettario (art. 1, commi 691 e 692)	20
27. Rendimento beni (art.1, commi da 693 a 704).....	20
28. Modifiche alla disciplina IVIE e IVAFE (art. 1, commi 710 e 711).....	22
29. IVA e servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio di imbarcazioni da diporto (art. 1, commi 725 e 726)	22
30. Unificazione IMU-TASI (art. 1, commi da 738 a 783).....	22
31. Riforma della riscossione Enti Locali (art. 1, commi da 784 a 815).....	26
32. Canone Unico Enti locali (art. 1, commi da 816 a 836).....	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	32
1. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, commi da 184 a 197).....	32
2. Credito d'imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi da 198 a 209).....	34
3. Credito d'imposta per i territori colpiti dagli eventi sismici nel Centro Italia (art. 1, comma 218)	37
4. Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI (art. 1, commi da 226 a 229)	37
5. Rifi naziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (art. 1, commi 230 e 231).....	38
6. Fondo di garanzia prima casa (art. 1, comma 233)	39
7. Fondo indennizzo risparmiatori (art. 1, commi 237-238).....	39
8. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (art. 1, commi 288-290).....	39
9. Revisione delle procedure di attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (art. 1, comma 309)	40
10. Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno (art. 1, commi 310-313).....	40

11. Rifinanziamento strategia nazionale aree interne (art. 1, comma 314).....	41
12. Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma 319).....	41
13. Misura "Resto al Sud" e Fondo "Cresci al Sud" (art. 1, commi da 320 a 326).....	41
14. Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (art. 1, comma 556).....	42
15. Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali (art. 1, commi 854 e 855).....	43

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 43

1. Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello (art. 1, comma 8).....	43
2. Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 10)....	44
3. Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze (art. 1, comma 11).....	45
4. Lavoro stagionale. Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva (art. 1, comma 13)...	45
5. Congedo di paternità (art. 1, comma 342).....	46
6. Bonus asili nido (art. 1, comma 343).....	46
7. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza (art. 1, commi 479).....	46
8. Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, sistema duale (art. 1, commi 491 492 e 494).....	46

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE 47

1. Riduzione tariffe INAIL (art. 1, comma 9).....	47
2. Fondi per la disabilità e la non autosufficienza (art. 1, commi 330 e 331).....	47
3. Ape sociale (art. 1, comma 473).....	47
4. Commissione tecnica per lo studio della gravosità delle occupazioni (art. 1, comma 474).....	47
5. Commissione tecnica di studio sulla spesa previdenziale ed assistenziale (art. 1, comma 475).....	48
6. Opzione donna (art. 1, comma 476).....	48
7. Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni (art. 1, commi 477 e 478).....	48

8. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza (art. 1, comma 480)	50
9. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 482)	50
10. Misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 594)	50
11. Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed accantonamenti di spesa in bilancio (art. 1, comma 609)	50
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE	50
1. Credito imposta formazione 4.0 (art. 1, comma 210 - 217).....	50
2. Istituti Tecnici Superiori (art. 1, comma 412).....	51
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	51
1. "Green new deal" (art. 1, commi da 85 a 100).....	51
2. Istituzione del Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici (art. 1, commi da 119 a 121).....	55
3. Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (art. 1, comma 175)	55
4. Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet (art. 1, commi da 291 a 295).....	55
5. Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica (art. 1, comma 631)	56
6. Plastic tax - Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile (art. 1, commi da 634 a 658).....	56
7. Royalties - Eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi (art. 1, commi 736 e 737)	60
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	60
1. Fondo Investimenti Amministrazioni centrali (art. 1, commi 14, 15 e 24)	60
2. Metropolitana di Torino (art. 1, comma 16)	60
3. Sicurezza flussi trasporto merci città metropolitane (art. 1, comma 17).....	61



4. Interventi infrastrutturali per Olimpiadi Milano-Cortina e Ryder Cup (art. 1, commi 18-23 e 26).....	61
5. Interventi rete ferroviaria nazionale (art. 1, comma 28)	62
6. Investimenti Comuni ed Enti Locali (art. 1, commi 29-38, 44-45, 51-52).....	62
7. Mobilità ciclistica (art. 1, commi 47-50).....	63
8. Investimenti di Province e Città Metropolitane (art. 1, commi 62-64)	63
9. Investimenti delle Regioni (art. 1, commi 66 e 69).....	63
10. Investimenti per collegamenti Fiere (art. 1, comma 73)	64
11. Circolazione monopattini (art. 1, comma 75)	64
12. Sblocca Italia (art. 1, commi 83 e 84).....	64
13. Green Mobility-Rinnovo parco veicolare amministrazioni pubbliche (art. 1, commi 107-109)	64
14. Incentivi trasporto combinato Marebonus e Ferrobonus (art. 1, commi 110 e 112).....	65
15. Rinnovo parco veicolare per trasporto passeggeri (art. 1, commi 113-117).....	65
16. Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana (art. 1, commi 124-126).....	65
17. Monitoraggio esecuzione contratto Trenitalia (art. 1, comma 159).....	66
18. Rafforzamento ZES (art. 1, comma 316)	66
19. Interventi per il porto di Barletta (art. 1, comma 317)	66
20. Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro (art. 1, comma 318).....	66
21. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale (art. 1, comma 630).....	67
22. Documento unico veicoli (art. 1, commi 687 e 688)	67
23. Coordinamento per assegnazione slot aeroporti (art. 1, comma 689)	67
24. Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione (art. 1, comma 716 - 718).....	67

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ACQUISTI DELLE PA 68

1. Obbligo pubblicità numero verde antistalking per pubblici esercizi e farmacie (art. 1, comma 350).....	68
2. Fondo per il funzionamento delle CUN (art. 1, commi 518).....	68

3. Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione (art. 1, commi 581-587)...	68
4. Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, commi 588-613).....	70
5. Vendita di prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (art. 1, comma 660, capoverso, commi 3, 6 e 7).....	72
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO.....	73
1. Concessioni per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento (art. 1, commi 727-730).....	73
2. Incremento del prelievo sugli apparecchi di intrattenimento e sulle vincite (art. 1, commi da 731 a 735).....	75
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA.....	75
1. App 18 (art. 1, commi 357-358).....	75
2. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 1, comma 366).....	76
3. Fondo unico per lo spettacolo (art. 1, comma 367).....	76
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA.....	76
1. Investimenti dei comuni per la rigenerazione urbana (art. 1, commi 42 e 43).....	76
2. Bonus facciate (art. 1, commi 219 - 224).....	76
3. Recupero immobili statali e aree industriali dismesse di interesse storico e culturale (art. 1, comma 384).....	77
4. Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (art. 1, commi 437-444).....	77
5. Incremento della dotazione del Fondo per i comuni montani (art. 1, comma 550).....	78
6. Istituzione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori (art. 1, comma 553)....	78
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	78
1. Piano straordinario di promozione del Made in Italy (art. 1, comma 297).....	78
2. Proroga del credito d'imposta a favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore (art. 1, comma 300).....	79

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EDITORIA.....	80
1. Contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 1, comma 394).....	80
2. Misure per l'innovazione (art. 1, commi 399-401, 402-403, 407-409).....	80
3. Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica – convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'Interno (art. 1, comma 614).....	81

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ D'IMPRESA

1. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise carburanti (art. 1, commi 2 e 3)

La norma prevede la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale per il 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise (cd clausole di salvaguardia): in particolare, elimina gli aumenti dell'**IVA** che erano previsti per il 2020 (per oltre 23 miliardi di euro) e al contempo, prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti di imposta previsti nel 2021 (per circa 10 miliardi di euro).

Di conseguenza, **nell'anno 2020**:

- l'aliquota **IVA ridotta** viene confermata al **10%** (in luogo del previsto 13%);
- l'aliquota **IVA ordinaria** viene confermata al **22%** (in luogo del previsto 25,2%).

Ora, però, è necessario - sia attraverso l'impulso alla crescita, sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva, sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale - continuare su questa strada e scongiurare gli aumenti delle aliquote IVA previsti per gli **anni successivi al 2020**.

Si prevede, infatti:

- per il **2021**, l'incremento di 2 punti percentuali (in luogo degli iniziali 3) dell'**aliquota IVA ridotta** del 10% (che, quindi, salirebbe al **12%**) e l'incremento di 3 punti percentuali (in luogo degli iniziali 4,5) dell'**aliquota IVA ordinaria** (che, quindi, verrebbe elevata dal 22% al **25%**). Tali aumenti produrrebbero maggiori imposte per circa 19 miliardi di euro;
- **a decorrere dal 2022**, un ulteriore incremento di 1,5 punti percentuali dell'**aliquota IVA ordinaria** (che, quindi, verrebbe elevata dal 25% al **26,5%**). Tale aumento, sommato all'incremento del 2021, produrrebbe maggiori imposte per circa 26 miliardi di euro.

Relativamente all'incremento dell'**accisa sui carburanti per autotrazione**, la norma sterilizza l'obiettivo di gettito per il 2020 e, a seguito di modifiche intervenute nel corso dell'iter parlamentare, rimodula la misura delle maggiori entrate previste per gli anni successivi al 2020. In particolare, in luogo dell'aumento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022, come previsto inizialmente nel disegno di legge, il provvedimento prevede ora: per l'anno 2021 un aumento di 1.221 milioni di euro, per l'anno 2022 un aumento di 1.683 milioni di euro, per l'anno 2023 un aumento di 1.954 milioni di euro, per l'anno 2024 un aumento di 2.054 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025 un aumento di 2.154 milioni di euro.

2. Deducibilità IMU sugli immobili strumentali (art. 1, commi 4, 5, 772 e 773)

Viene anticipata di un anno (dal 2023 al 2022) la previsione di integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali per imprese e professionisti e confermata la gradualità delle percentuali di deducibilità relative agli anni dal 2019 al 2021 (introdotte dal decreto crescita n. 34/2019).

Conseguentemente:

- per il periodo di imposta 2019, la percentuale di deducibilità è confermata al 50%;
- per i periodi di imposta 2020 e 2021, la percentuale di deducibilità è confermata al 60%;
- a decorrere dal periodo di imposta 2022, la percentuale di deducibilità è fissata al 100% (in luogo del precedente 70%).

Nel corso dell'iter parlamentare, è stato precisato che le suindicate regole sulla deducibilità IMU sugli immobili strumentali si applicano anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano (IMI) e all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento (IMIS).

3. Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato immobili ad uso abitativo (art. 1, comma 6)

L'aliquota della cedolare secca sui canoni dei contratti di locazione a canone concordato - relativi ad immobili ad uso abitativo ubicati nei comuni ad alta densità abitativa - passa dal 15% al 10%.

4. Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (art. 1, comma 7)

Al fine di dare attuazione agli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, viene istituito, nello stato previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, denominato "*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*", con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021. L'attuazione degli interventi di riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi provvedimenti normativi.

5. Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia – Modifica ambito di applicazione del cd "sconto in fattura" (art. 1, commi 70 e 176)

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, venendo incontro alle istanze rappresentate dalla Confederazione, è stata circoscritto, in modo significativo, l'ambito di applicazione del cd sconto in fattura.

L'intervento si sostanzia, in particolare, nella abrogazione dei commi 2, 3 e 3-ter e nella sostituzione del comma 1 dell'art. 10 del decreto crescita (decreto legge n.34/2019).

Si ricorda che per "sconto in fattura" si intende il meccanismo che attribuisce a colui che effettua determinati interventi – individuati nel decreto crescita negli interventi di riqualificazione (c.d. ecobonus) o riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) - la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale in 10 quote annuali, per uno sconto immediato sul corrispettivo in fattura, di ammontare pari a quello dell'intera detrazione. Tale sconto viene poi recuperato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo; in alternativa, il fornitore ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane, in ogni caso, esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio – art. 1, commi 70 e 176 - il meccanismo dello sconto in fattura, come sopra descritto, risulta ora applicabile ai soli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. di primo livello (ossia interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l'eventuale rifacimento dell'impianto termico invernale e/o estivo), per le parti comuni degli edifici condominiali e di importo pari o superiore a 200.000 euro.

6. Credito di imposta per incremento sicurezza immobili (art. 1, comma 118)

La norma in esame, aggiunta nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, riconosce un credito di imposta per le spese documentate, relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo sugli immobili, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dal 1° gennaio 2020.

7. Proroga "sport bonus" (art. 1, commi da 177 a 180)

Viene prorogata, all'anno 2020, la disciplina del credito d'imposta, nella misura del 65%, previsto per le erogazioni liberali, effettuate da privati, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport-Bonus"), riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

8. Commercializzazioni piante vive tra imprenditori agricoli (art. 1, comma 225)

Con l'articolo in esame, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, viene prevista, all'art. 56-bis del TUIR, una nuova fattispecie di attività soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito, all'applicazione di uno specifico coefficiente di redditività. In particolare, nel caso di attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, tra imprenditori

florovivaistici, viene introdotto un regime forfetario di determinazione del reddito, mediante applicazione di una percentuale del 5% all'ammontare del volume di affari.

9. Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese (art. 1, comma 287)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2018 – in sostanza dal 2019 - viene reintrodotta il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica – ACE (istituito con il decreto legge n.201 del 2011 e modificato dalla legge di bilancio 2017) e, conseguentemente, viene abrogata l'agevolazione, c.d. "mini IRES", consistente in una riduzione dell'aliquota IRES su un importo pari agli utili non distribuiti e accantonati a riserva.

Si ricorda che l'ACE si sostanzia nella deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale derivanti da nuovi conferimenti in denaro del titolare o dei soci, ovvero da utili accantonati a riserve disponibili. L'idea alla base di questa agevolazione è quella di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, favorendo il ricorso al capitale proprio rispetto al capitale di terzi, al fine di evitare situazioni di indebitamento e di eventuale squilibrio finanziario. Il meccanismo applicativo consiste, infatti, in una riduzione della tassazione, commisurata al nuovo capitale conferito nell'impresa.

L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio viene fissata all'1,3 per cento (nel 2018 era fissata all'1,8%).

10. Detrazione IRPEF per le spese sostenute per l'iscrizione a corsi di insegnamento musicale (art. 1, commi 346 e 347)

Con la norma in esame, aggiunta nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, una detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento - di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni - a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, a scuole di musica, iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica, riconosciute da una pubblica amministrazione.

La detrazione, per un importo non superiore a 1.000 euro, spetta ai contribuenti il cui reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) non sia superiore a 36.000 euro.

11. Modifica alla disciplina del credito di imposta per le edicole (art. 1, comma 393)

Con la legge di bilancio 2019, è stato introdotto un credito di imposta, per gli anni 2019 e 2020, a favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Tale credito di imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI oppure alle spese di locazione, relativamente ai locali dove si svolge l'attività.

Con la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame parlamentare del disegno legge, per il solo anno 2020, l'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali che:

- non operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
anche nell'ipotesi in cui la predetta attività non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

12.Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 1, comma 431)

La disposizione in esame prevede la non assoggettabilità, ai fini IRES, delle somme corrisposte, a titolo di indennità di risarcimento, in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell'uomo, nei casi in cui la Corte stessa preveda la clausola di esenzione fiscale.

13.Disciplinazione dell'attività di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514)

La disposizione in esame, introdotta in sede parlamentare, estende all'attività di oleoturismo il regime fiscale agevolato previsto per l'attività di enoturismo (determinazione forfetaria del reddito imponibile e riduzione dell'IVA in misura pari al 50%).

Viene, anche, fornita una definizione di "oleoturismo": trattasi di tutte le attività di conoscenza dell'olio di oliva, espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

14.Contributo IMU - TASI (art. 1, comma 554)

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, l'articolo in esame riconosce, in favore dei comuni, il contributo di 110 milioni di euro, già previsto per il 2019, per compensare il minor gettito, ad essi derivante, in conseguenza dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013.

15.Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (art. 1, commi da 559 a 580)

Viene prevista l'introduzione di una imposta locale sul consumo di Campione di Italia (ILCCI) che trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel caso siano poste in essere, nei confronti dei consumatori finali, le seguenti operazioni:

- forniture di beni;
- prestazioni di servizi;
- importazioni;
- introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea.

Sono, quindi, escluse l'operazione tra soggetti passivi IVA, le c.d. operazioni B2B.

Il nuovo tributo è un'imposta locale: il soggetto attivo è, infatti, il comune di Campione di Italia. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'IVA (7,7% per l'aliquota normale e 2,5% per l'aliquota ridotta).

In attuazione di direttive comunitarie, a partire dal 1° gennaio 2020, il territorio del comune di Campione di Italia e delle acque italiane del lago di Lugano saranno assoggettati ad accisa armonizzata; quindi, rimarrà escluso dall'ambito applicativo dell'accisa il solo territorio del comune di Livigno. Per quanto concerne l'IVA, sempre in attuazione di direttive UE, viene confermato che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano continuano ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Vengono, infine, previste una serie di agevolazioni fiscali per le imprese ed i lavoratori dipendenti, con residenza o sede legale a Campione di Italia.

16. Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito (art. 1, comma 629)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la disposizione in esame introduce una quota di detraibilità decrescente per alcune delle spese attualmente detraibili per l'intera quota del 19%.

Nello specifico, la nuova norma prevede che le detrazioni spettino per l'intero importo, qualora il reddito complessivo del contribuente non sia superiore 120.000 euro.

Nel caso, invece, tale reddito sia superiore a 120.000 euro, le detrazioni sono riconosciute in una percentuale decrescente al crescere del reddito complessivo, desumibile dal rapporto tra l'importo predefinito di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 120.000 euro $[(240.000 - \text{reddito}) / 120.000]$.

La misura della detrazione, infine, si azzerava nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore all'importo di 240.000 euro.

Il reddito a cui far riferimento deve essere al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Tale disposizione non si applica agli oneri riguardanti gli interessi passivi per mutui ipotecari (contratti per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale) e le spese sanitarie (con riferimento a tale tipologia di spesa, nel disegno di legge di bilancio era inizialmente previsto che tale disposizione non trovasse applicazione per le sole spese sanitarie sostenute per patologie gravi).

17. Fringe benefit auto aziendali (art. 1, commi 632 e 633)

La norma sul trattamento fiscale dei veicoli aziendali, dati in uso promiscuo a dipendenti, è stata oggetto di profonde modifiche nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio.

Nel disegno di legge originario, era previsto che, ai fini della determinazione dell'importo da tassare in capo ai lavoratori dipendenti, la percentuale del 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri,

calcolato sulla base delle tabelle ACI, continuava ad applicarsi solamente per i veicoli a trazione elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. Per gli altri veicoli, invece, sarebbe stato assunto il 60% dell'importo corrispondente alla predetta percorrenza convenzionale, in caso di veicoli con emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro, mentre, per i veicoli che superano tale soglia, il 100% dell'importo.

A seguito delle modifiche intervenute in sede parlamentare, la norma prevede ora che, per i veicoli aziendali, di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume, ai fini della tassazione in capo al lavoratore, la seguente percentuale di importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI:

- 25 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 g/Km;
- 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;
- 40 per cento per l'anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
- 50 per cento per l'anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

Il comma 633 stabilisce, infine, che la disciplina vigente al 31 dicembre 2019, che prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

18.Accise tabacchi lavorati (art. 1, comma 659)

Viene aumentata l'accisa minima sui tabacchi lavorati: si passa da 30 euro a 35 euro il chilogrammo convenzionale per i sigari; da 32 euro a 37 euro il chilogrammo convenzionale per i sigaretti; da 125 euro a 130 euro il chilogrammo convenzionale per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

L'onere fiscale minimo (accisa + IVA) per le sigarette passa da 95,22% al 96,22% della somma dell'accisa globale e dell'IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.

Le aliquote di accisa vengono modificate nel modo seguente:

- i sigari passano dal 23,00% al 23,5%;
- i sigaretti passano dal 23,5% al 24%;
- le sigarette passano dal 59,5% al 59,8%;
- il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56% passa 59%;

- altri tabacchi da fumo passano dal 56% al 56,5%;
- il tabacco da fiuto e da mastico passa dal 24,78% al 25,28%.

19. Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (art. 1, comma 660)

Viene introdotta una nuova imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

Nello specifico, sono assoggettati ad imposta di consumo, nella misura pari a € 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico: le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco ed i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette.

L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite.

20. Sugar tax - Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti (art. 1, commi da 661 a 676)

La disposizione in esame istituisce una imposta sul consumo delle bevande analcoliche, definite come "bevande edulcorate", ossia prodotti destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.

L'obbligazione tributaria sorge, e diviene esigibile:

- all'atto della loro cessione, anche a titolo gratuito, da parte del fabbricante nazionale, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- all'atto del ricevimento delle predette bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, e
- all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per i prodotti importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Con riferimento alle tre fattispecie sopra elencate, sono obbligati al pagamento dell'imposta, rispettivamente, il fabbricante nazionale, l'acquirente e l'importatore, nelle misure di:

- euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.

L'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

La nuova disposizione demanda le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In caso di mancato pagamento dell'imposta, è prevista la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, con un minimo di 500 euro. Invece, in caso di ritardato pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, con un importo minimo di euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione della disciplina in commento, è prevista la sanzione amministrativa da 500 euro ad 5.000 euro.

Le nuove disposizioni avranno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, contenente le modalità di attuazione della disciplina del nuovo tributo, da emanarsi entro il mese di agosto dell'anno 2020.

21. Buoni pasto mense aziendali (art. 1, comma 677)

Attualmente, la tassazione dei buoni pasto - i c.d. ticket restaurant - a carico del lavoratore dipendente, è esclusa fino a 7 euro, se trattasi di buoni pasto elettronici, e fino a 5,29 euro se trattasi di buoni pasto cartacei.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, la tassazione sarà esclusa fino a 8 euro, nel caso di buoni pasto elettronici, e fino a 4 euro nel caso di buoni pasto cartacei.

Resta ferma l'attuale disciplina (non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'importo massimo giornaliero di 5,29 euro), per le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

22. Imposta sui servizi digitali (art. 1, comma 678)

La disciplina sulla web tax, prevista dalla legge di Bilancio del 2019 (art. 1, comma 35 legge 30 dicembre 2018, n.145), viene resa operativa, stabilendo che non è più necessario, ai fini dell'applicazione della nuova imposta, l'emanazione di un apposito decreto ministeriale. L'entrata in vigore viene fissata a partire dai ricavi realizzati nell'anno solare 2020.

Per il computo della soglia di ricavi (750 milioni globali e 5,5 milioni derivanti dalla prestazione di servizi digitali realizzati in Italia), dovranno essere considerati i ricavi conseguiti nell'anno precedente al 2020.

L'imposta dovrà essere versata su base annuale (i ricavi da prendere in considerazione sono, infatti, quelli realizzati nel corso di un anno solare), il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Ai fini della liquidazione dell'imposta, i soggetti passivi dell'imposta dovranno tenere un'apposita contabilità, per poi presentare la relativa dichiarazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

È prevista la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali, per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, con il

quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali.

Vengono, poi, esclusi dall'ambito applicativo della norma talune fattispecie:

1. la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
2. la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
3. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
4. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari;
5. la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari;
6. lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Dovrebbero, dunque, essere esclusi dalla web tax: le banche, i siti aziendali, i soggetti finanziari già soggetti ad accise; i fornitori di contenuti digitali come le tv, i giornali e, in particolare, dovrebbero rimanere esclusi anche le imprese che vendono le loro merci, mediante piattaforme internet.

Viene precisata la base imponibile su cui applicare la web tax: quando un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Viene, poi, precisato cosa considerare "percentuale rappresentativa" per i diversi servizi digitali (ad esempio, con riferimento alla pubblicità on line, la percentuale è pari alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato).

Per quanto riguarda la determinazione della localizzazione dell'operazione (ossia quando il dispositivo dell'utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato), viene chiarito che occorre fare riferimento, principalmente, all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione.

Da ultimo, viene previsto che l'imposta resti in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata.

23. Tracciabilità delle detrazioni (art. 1, commi 679 e 680)

La nuova norma stabilisce che la detrazione dall'IRPEF del 19% degli oneri, indicati dall'art. 15 del TUIR, spettano a condizione che il contribuente effettui il pagamento

tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non trova applicazione in relazione all'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

24. Analisi di rischio (art. 1, commi da 681 a 686)

La norma in tema di analisi di rischio ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge.

Ai fini della prevenzione e del contrasto all'evasione fiscale, nel caso di utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, la norma consente all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza di utilizzare i dati contenuti nelle banche dati, previa pseudonimizzazione, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

La ratio della disposizione è quella di implementare l'utilizzo di tecnologie, da parte dell'Amministrazione finanziaria, al fine di facilitare l'individuazione di specifici profili di rischio di evasione. Per far ciò, una disposizione, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio, sancisce il superamento delle misure di tutela dei dati personali dei contribuenti, mediante deroga al D.Lgs n.196 del 2003.

Sempre in sede parlamentare, è stata aggiunta una norma in base alla quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, dovranno essere definite le regole volte a consentire specifiche limitazioni e modalità di esercizio dei diritti spettanti ai contribuenti in qualità di soggetti interessati al trattamento di cui al Regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di superiore interesse pubblico dell'azione di contrasto all'evasione, anche se con adozione delle idonee misure di sicurezza volte a tutelare i diritti e le libertà dei contribuenti.

25. Estromissione dei beni strumentali da parte dell'imprenditore individuale (art. 1, comma 690)

La norma in esame, aggiunta nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, ha reintrodotta le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza che emerge dall'operazione. Si ricorda che l'estromissione agevolata riguarda unicamente gli imprenditori individuali, indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).

L'agevolazione riguarda le esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere

dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro le date del 30 novembre 2020 (60 per cento dell'imposta dovuta) e del 30 giugno 2021 (40 per cento dell'imposta dovuta). Gli effetti dell'estromissione decorreranno dal 1° gennaio 2020.

26. Regime forfettario (art. 1, commi 691 e 692)

In materia di regime forfettario, è stata abrogata la disciplina, introdotta dalla legge di bilancio del 2019, che riconosceva, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, l'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura del 20%, da applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Inoltre, la norma in esame interviene sulla disciplina del regime forfettario con l'imposta sostitutiva del 15%, che riguarda le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi fino a 65.000 euro.

In particolare, la nuova norma:

- reintroduce il limite di spesa di 20.000 euro, per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per compensi erogati ai collaboratori, quale condizione di accesso al regime di favore;
- reintroduce, tra le cause di esclusione dal regime forfettario, quella relativa al conseguimento, nel corso dell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori all'importo di 30.000 euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato;
- riduce di un anno (ovvero a quattro anni in luogo di cinque) il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento per coloro che, operando nel nuovo regime di vantaggio, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, con la conseguenza che, in tal caso, i predetti avvisi dovranno essere notificati, dall'Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da parte del contribuente.

Rimane immutata, invece, tutta la disciplina relativa alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito, all'inapplicabilità delle ritenute e al passaggio dal regime ordinario a quello forfettario e viceversa.

Viene previsto, infine, che il reddito assoggettato al regime forfettario assume rilevanza nella determinazione del reddito complessivo utilizzato per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

27. Rendimento beni (art.1, commi da 693 a 704)

27.1 Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili

Sarà possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti, fino alla data del 1° gennaio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate

fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2020.

La disposizione agevolativa può trovare applicazione solo in seguito alla redazione e al giuramento della perizia, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020.

Viene stabilita un'unica aliquota per procedere alla rideterminazione: 11% (anziché 4% per le partecipazioni qualificate, 2% per quelle non qualificate e 4% per terreni edificabili e con destinazione agricola).

27.2 Aumento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di beni immobili

Viene aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva, da 20% a 26%, da applicare nel caso di realizzo di plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

27.3 Rivalutazione dei beni di impresa per enti che non adottano gli IAS/IFRS

Viene introdotta una disciplina *ad hoc* per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Tali soggetti hanno la possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Dagli attivi soggetti alla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Le norme sulla rivalutazione trovano applicazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

Le imposte sostitutive applicabili sono le seguenti:

- per il saldo attivo della rivalutazione, che può essere affrancato, in tutto o in parte, è prevista, in capo alla società, l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- per il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, trova applicazione un'imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive relative alla rivalutazione e al riconoscimento fiscale del maggior valore, in seguito ad una modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, dovranno essere versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo.

La norma consente che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio (cd. riallineamento) venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base

ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata.

28.Modifiche alla disciplina IVIE e IVAFE (art. 1, commi 710 e 711)

Con la norma in esame, aggiunta in sede di esame parlamentare del disegno di legge, gli ambiti soggettivi di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFA) sono stati modificati: le imposte non riguardano più solo le persone fisiche, ma anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

29.IVA e servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio di imbarcazioni da diporto (art. 1, commi 725 e 726)

La nuova norma, aggiunta in sede di esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, prevede che, ai fini dell'applicazione dell'IVA, a partire dal 1° aprile 2020, la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, e di noleggio di imbarcazioni da diporto si considerano effettuate al di fuori della Unione europea qualora sia dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovranno essere individuate le modalità di attuazione.

30.Unificazione IMU-TASI (art. 1, commi da 738 a 783)

A decorrere dal 2020, vengono unificati in un'unica imposta l'IMU e la TASI con la contestuale abrogazione dell'imposta unica comunale (IUC). Nella predetta unificazione non rientra la tassa sui rifiuti (TARI).

Vengono fatte salve le disposizioni relative alla tassazione immobiliare della Regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano che, dunque, continueranno ad applicare l'imposta immobiliare semplice (IMIS) e l'imposta municipale immobiliare (IMI).

30.1. Presupposto d'imposta (comma 740)

La norma dispone, quindi, che il presupposto della nuova imposta è il possesso di immobili - fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, secondo le definizioni riportate nel medesimo articolo - ad eccezione dell'abitazione principale e delle unità immobiliari ad essa assimilate (salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).

30.2. Soggetti dell'obbligazione tributaria (commi 742 e 743)

L'imposta deve essere corrisposta al comune nel cui territorio è collocato l'immobile da parte dei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

30.3. Base imponibile dell'imposta (comma 745 - 747)

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. A tale riguardo, recependo le disposizioni già in vigore con la disciplina vigente, la nuova norma prevede che:

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, determinati moltiplicatori suddivisi in relazione alle diverse categorie catastali stabilite dalla medesima norma;
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri stabiliti dalla norma;
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

La norma prevede, inoltre, la riduzione della base imponibile del 50 per cento nei casi di fabbricati di interesse storico o artistico e di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Infine, anche i casi di esenzione e riduzione di imposta vengono recepiti, senza sostanziali modifiche, dalla legislazione vigente.

30.4. Aliquote (commi 748 – 760)

Per quanto concerne le aliquote, la norma dispone che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5% e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Per le medesime unità immobiliari è prevista la detrazione di euro 200 dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare.
- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, per i predetti immobili, è prevista l'esenzione dalla nuova IMU.
- Per i terreni agricoli, l'aliquota di base è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota, pari allo 0,76%, è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli appena sopra indicati, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Tale aliquota, in sostanza, è costituita dalla somma delle precedenti aliquote di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%) e l'aliquota massima della nuova imposta riflette i limiti già previsti dalla legislazione vigente. Pertanto, il carico fiscale sugli immobili non dipende dall'applicazione della citata aliquota di base, ma da quella effettivamente deliberata nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni.
- A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione della TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.

- Per le abitazioni locate a canone concordato, l'imposta è ridotta al 75 per cento.
- Per quanto riguarda il regime dell'esenzioni, la nuova disciplina esenta dall'imposta una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime.

A decorrere dall'anno 2021, i comuni avranno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

30.5. Applicazione dell'imposta e versamenti (commi 761 – 770)

Per l'applicazione della nuova imposta e per i relativi versamenti, sono confermate le modalità già previste per IMU e TASI.

Nello specifico, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Il versamento deve essere effettuato in due rate, di importo pari ciascuna al 50% della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, da versarsi rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento. Resta in ogni caso salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è effettuata applicando l'aliquota deliberata nell'anno precedente e le eventuali differenze dovute a variazioni di aliquote verranno riscontrate nel versamento della seconda rata.

La norma, infine, prevede che, in sede di prima applicazione della nuova imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato sul sito informatico del dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente mediante il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure mediante la piattaforma PagoPA.

Vengono, inoltre, disciplinate le disposizioni che regolano l'efficacia dei regolamenti, con cui vengono stabilite le aliquote - che dovranno essere pubblicati sul sito web del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno in cui si intende applicare il medesimo regolamento - e le dichiarazioni che devono essere presentate dai soggetti passivi all'imposta - che devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede, comunque, che le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità.

30.6. IMU immobili strumentali: deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (commi 772 e 773)

Come anticipato, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la nuova disciplina prevede che l'IMU relativa agli immobili strumentali di imprese e professionisti è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del 60%. A decorrere dal periodo di imposta 2022, invece, l'imposta è interamente deducibile.

La medesima imposta è, invece, indeducibile ai fini IRAP.

30.7. Accertamento e sanzioni (commi 774 -776)

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è prevista la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento di ogni importo non versato; nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, invece, è prevista la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; per l'infedele dichiarazione, è prevista la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, è prevista, infine, la sanzione da euro 100 a euro 500.

La norma prevede la riduzione ad un terzo delle sanzioni indicate se vi è l'acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il termine per la proposizione del ricorso.

30.8. Regime transitorio (comma 779)

Per quanto riguarda invece la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020.

31. Riforma della riscossione Enti Locali (art. 1, commi da 784 a 815)

La finalità principale perseguita con la norma in esame è quella di estendere, ai tributi locali, le regole per l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata delle entrate degli enti locali.

Destinatari delle nuove disposizioni sono: gli enti locali, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi.

Innanzitutto, la nuova norma prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali debbano affluire direttamente alla tesoreria dell'ente.

Il versamento dell'IMU e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati ha carattere speciale; ciò starebbe a significare che l'IMU dovrà essere versata esclusivamente tramite modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale compatibile con il modello F24, nonché attraverso la piattaforma c.d. PAGOPA e che il canone debba essere versato esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA.

Il versamento delle entrate, dunque, degli enti locali non può essere effettuato a favore degli agenti affidatari della riscossione. Con riferimento ai contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti in questione, questi debbono essere adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle nuove disposizioni.

Vengono disciplinate le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall'ente impositore ai soggetti affidatari.

Viene stabilito che i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale siano autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell'ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest'ultimo. L'ente locale dovrà consentire, al soggetto affidatario, l'utilizzo degli applicativi per l'accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall'Agenzia delle Entrate all'ente stesso.

Una delle novità di rilievo attiene alla previsione di un unico atto che, al contempo, racchiuda in sé tutti gli elementi per divenire titolo idoneo all'esecuzione forzata, a partire dal 1° gennaio 2020 (anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata). Gli atti emessi ovviamente riguarderanno le annualità non ancora prescritte. Occorre, inoltre, sottolineare che gli atti di cui si tratta riguardano non solo i tributi ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle multe, poiché, le disposizioni in esame, non incidono sul Codice della Strada.

La norma individua tutti gli elementi che gli avvisi di accertamento, nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, dovranno avere al fine di attribuire agli avvisi stessi la qualità di titolo esecutivo. In altri termini, si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

Decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. In tale ipotesi, la riscossione viene sospesa per un periodo di 180 giorni (ridotto a 120 giorni nel caso in cui la riscossione sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento), a decorrere dalla data di affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Vengono anche disciplinate le ipotesi in cui non si applica la sospensione e la procedura da seguire in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.

Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

Viene introdotta una semplificazione delle procedure per la nomina di funzionari responsabili della riscossione, da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari, stabilendo che i funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione

e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi.

La nuova disciplina prevede alcune tutele per i contribuenti:

- un limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l'atto di accertamento non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità, e potrà comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano cumulativamente il predetto importo;
- dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva, gli enti debbono inviare un sollecito di pagamento per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare. Si precisa che tale sollecito, ove trasmesso per posta semplice e, quindi, non formalmente notificato, non è atto idoneo ad essere impugnato in via giurisdizionale;
- il contribuente deve sempre poter usufruire della dilazione del pagamento: le rate non possono essere inferiori a 36 per debiti di importi superiori a € 6.000,01;
- gli interessi di mora sulle somme dovute dovranno essere applicati decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento; tali interessi non si applicano alle sanzioni, agli interessi, alle spese di notifica e agli oneri di riscossione e sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell'ente.

Infine, vengono introdotte delle regole specifiche per la revisione dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo dei soggetti affidatari e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale.

32.Canone Unico Enti locali (art. 1, commi da 816 a 836)

A decorrere dal 2021, i comuni, le province, le città metropolitane debbono istituire il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone", per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e qualunque canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Tale innovazione deve avvenire ad invarianza di gettito: il nuovo canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone.

Il presupposto del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

La disciplina del canone è demandata a regolamenti comunali o provinciali che debbono contenere:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari che è obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dal presente articolo;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- la prescrizione che le sanzioni amministrative pecuniarie che non debbono superare determinate soglie.

Viene specificata la disciplina sanzionatoria nel caso di mancato pagamento del canone, o nel caso di mezzi pubblicitari privi di concessione (rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari, nonché immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata).

I soggetti passivi dell'imposta sono i titolari dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei

messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

I criteri di determinazione del canone variano a seconda del presupposto del canone stesso (ad esempio, nel caso di occupazioni di aree demaniali, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione, mentre per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi).

Vengono individuate delle tariffe standard annue, modificabile ad opera dei comuni, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare:

- Comuni con oltre 500.000 abitanti, euro 70,00;
- Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti, euro 60,00;
- Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, euro 50,00;
- Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, euro 40,00;
- Comuni fino a 10.000 abitanti, euro 30,00.

Le tariffe giornaliere, invece, sono le seguenti:

- Comuni con oltre 500.000 abitanti, euro 2;
- Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti, euro 1,30;
- Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, euro 1,20;
- Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, euro 0,70;
- Comuni fino a 10.000 abitanti, euro 0,60.

Sono previste delle riduzioni per talune occupazioni e per talune diffusioni di messaggi pubblicitari (ad esempio, se eccedenti i mille metri quadrati o effettuate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportivi, con spettacoli viaggianti).

Vengono poi elencate una lunga serie di fattispecie esenti dal canone (ad esempio, i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni di servizio dei trasporti pubblici, i messaggi pubblicitari relativi ai giornali, insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposta sui veicoli dell'impresa).

32.1. Canone di concessione per l'occupazione nei mercati (art. 1, commi da 837 a 847)

La nuova norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni e le città metropolitane debbono istituire, con proprio regolamento, il canone di concessione

per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.

Il canone dovrà essere versato al comune o alla città metropolitana, dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

La tariffa base annuale è la seguente:

- Comuni con oltre 500.000 abitanti, euro 70,00;
- Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti, euro 60,00;
- Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, euro 50,00;
- Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, euro 40,00;
- Comuni fino a 10.000 abitanti, euro 30,00.

La tariffa base giornaliera è la seguente:

- Comuni con oltre 500.000 abitanti, euro 2;
- Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti, euro 1,30;
- Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, euro 1,20;
- Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, euro 0,70;
- Comuni fino a 10.000 abitanti, euro 0,60.

Nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio, al fine di evitare eventuali incrementi impositivi a carico del commercio su aree pubbliche, è stata aggiunta una previsione in base alla quale i comuni e le città metropolitane debbono applicare le tariffe suindicate frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata. I comuni possono anche prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è stata, inoltre, prevista l'applicazione di una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone.

A tutela dei contribuenti, è stato anche previsto che, per il solo anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Gli importi dovranno essere riscossi esclusivamente con la piattaforma PAGOPA.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, commi da 184 a 197)

Viene ridefinita la tipologia di agevolazione dell'Iper e Super ammortamento del Piano Impresa 4.0 e del Super ammortamento ordinario.

L'agevolazione sarà concessa tramite credito d'imposta - in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento - che sostituisce il metodo della maggiorazione dei costi di ammortamento deducibili.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B del Piano Impresa 4.0, è previsto, in particolare, un credito d'imposta del 6% del **costo di acquisto** con un limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni di euro. Il credito d'imposta dovrà essere compensato in 5 anni con quote di pari importo.

Il credito potrà essere fruito, dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni, a decorrere dall'anno successivo a quello della messa in funzione dei beni. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni materiali rientranti nell'allegato A del Piano Impresa 4.0**, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e nella misura del 20% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino ad un costo massimo di investimenti pari a 10 milioni di euro. Per i contratti di locazione finanziaria, il credito d'imposta si applica sul costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta dovrà essere compensato in 5 anni con quote di pari importo.

Il credito potrà essere fruito dalle imprese a decorrere dall'anno successivo a quello della interconnessione dei beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali rientranti nell'allegato B del Piano Impresa 4.0**, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo e con un tetto massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono ricomprese anche le spese per servizi di "cloud computing", limitatamente alla quota annua di competenza. Il credito d'imposta dovrà essere compensato in 3 anni con quote di pari importo.

Il credito di imposta, per i beni strumentali ricompresi negli allegati A e B del Piano Impresa 4.0, potrà essere fruito dalle imprese a decorrere dall'anno successivo a quello della interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni del solo allegato A avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, il beneficiario può comunque utilizzare il credito d'imposta per la parte spettante nella misura del 6% del costo. L'impresa sarà tenuta a comunicare tramite apposito modello al Ministero dello Sviluppo Economico, l'utilizzo del credito d'imposta. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Viene inoltre specificato – comma 192 - che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito sia ai fini IRPEF/IRES che ai fini IRAP, pertanto non è soggetto a tassazione. Inoltre può essere cumulato con altre agevolazioni per gli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo di tutte le agevolazioni non superi il totale del costo sostenuto.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il bene agevolato è venduto o destinato a strutture produttive ubicate all'estero, decade il diritto ad usufruire del credito d'imposta sullo specifico bene. Il credito già utilizzato in compensazione dovrà essere riversato allo Stato senza applicazioni di sanzioni e interessi.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca dal beneficio, la documentazione necessaria per dimostrare la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e i documenti relativi ai beni agevolabili devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di cui alla presente legge di bilancio. Per quanto riguarda gli investimenti relativi agli allegati A e B del Piano Impresa 4.0, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato, dai quali risulti la conformità dei beni agevolati alle caratteristiche tecniche declinate negli Allegati A e B, nonché la loro interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura.

La perizia tecnica e l'attestato di conformità non sono obbligatori per i beni il cui valore di acquisizione non superi i 300 mila euro e possono essere sostituiti da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il credito d'imposta per i beni strumentali non si applica ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 relativi ad ordini effettuati entro il 31 dicembre 2019. Per questi investimenti resta in vigore l'agevolazione del super ammortamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda il credito d'imposta sugli allegati A e B del Piano Impresa 4.0, il credito non si applica ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 relativi ad ordini effettuati entro il 31 dicembre 2019. Per questi investimenti resta in vigore l'agevolazione dell'Iper e super ammortamento ai sensi dell'art.1, commi 60 e 62 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

2. Credito d'imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi da 198 a 209)

Viene previsto un credito d'imposta per investimenti in: Ricerca e Sviluppo, Transizione tecnologica, Innovazione tecnologica 4.0, e altre Attività innovative.

Il credito è concesso a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale. Tuttavia, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono definite **attività di Ricerca e Sviluppo** – comma 200 - ammissibili, le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come indicate nella "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione" (Comunicazione della Commissione UE 2014/C 198/01).

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a. le spese di personale relative a ricercatori e tecnici titolari, che siano lavoratori subordinati, autonomi o di altra tipologia diversa dal subordinato, direttamente impiegati nella ricerca e sviluppo svolta direttamente dall'impresa. Spese di personale relative a soggetti di età inferiore a 35 anni che sono al primo impiego e posseggono (o sono iscritti) ad un dottorato di ricerca, o che hanno una laurea magistrale tecnica o scientifica classificata UNESCO Isced, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, concorrono al credito d'imposta nella misura del 150% del loro costo;
- b. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o semplice, altre spese relative a beni materiali e software utilizzati nel progetto di ricerca e sviluppo, relativamente alle quote annuali ordinariamente deducibili, e comunque nel limite massimo del 30% delle spese del personale impiegato nel progetto;
- c. contratti di ricerca extra muros direttamente imputabili al progetto. Se il contratto è effettuato con Università o centri di ricerca italiani, il costo concorre al credito d'imposta per il 150% del suo ammontare;
- d. le quote di ammortamento per l'acquisto di licenze d'uso e privative industriali impiegate direttamente per il progetto;
- e. servizi di consulenza o equivalenti inerenti le attività di ricerca e sviluppo, nel limite del 20% delle spese complessive delle lettere a. (personale) e c. (contratti extra muros);
- f. materiali, forniture e altri prodotti analoghi relativi alle attività progettuali svolte internamente dall'impresa, nel limite del 30% indicate alla lettera a. (personale), o nel caso di ricerca extra muros nel limite del 30% delle spese indicate alla lettera c).

Sono considerate attività di **Innovazione Tecnologica – comma 201_-** ammissibili le attività, diverse da quelle di cui al comma 200, *“finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati”*.

Con il termine prodotto o processo nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale, immateriale, un servizio o un processo che si differenzia rispetto a quelli già applicati dall'impresa, dal punto di vista tecnologico, delle prestazioni, dell'ecocompatibilità, dell'ergonomia o per altri elementi rilevanti nel proprio settore produttivo.

Non sono considerate attività di Innovazione Tecnologica quelle di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti o per la differenziazione rispetto a prodotti simili su elementi estetici o secondari. Altresì non sono considerate ammissibili al credito d'imposta le attività finalizzate all'adeguamento del prodotto a richieste dei clienti e le attività per il controllo qualità e standardizzazione dei prodotti.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, rispettando i principi e i criteri definiti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:

- a. le spese per il personale, inteso come lavoratori subordinati, autonomi o di altra tipologia diversa dal subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di innovazione tecnologica svolta internamente all'impresa. I soggetti di età non superiore a 35 anni che sono al primo impiego e posseggono o sono iscritti ad un dottorato di ricerca, o che hanno una laurea magistrale tecnica o scientifica classificata UNESCO Isced, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, concorrono al credito d'imposta nella misura del 150% del loro costo;
- b. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o semplice, altre spese relative a beni materiali e software utilizzati nel progetto di innovazione tecnologica, relativamente alle quote annuali ordinariamente deducibili, e comunque nel limite massimo del 30% delle spese del personale impiegato nel progetto;
- c. le spese per contratti con soggetti esterni che svolgono direttamente le attività di innovazione tecnologica. La maggiorazione al 150% delle spese di personale (di cui alla lettera a.) è ammessa solo nel caso in cui i neo assunti siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca italiane;
- d. le spese per servizi di consulenza o equivalenti inerenti le attività di innovazione tecnologica, nel limite del 20% delle spese di personale come indicato alla lettera a.;
- e. le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi relativi alle attività di innovazione tecnologica, nel limite del 30% indicate alla lettera a. (personale), o nel caso di contratti esterni, nel limite del 30% delle spese indicate alla lettera c..

Sono considerate Attività Innovative ammissibili al credito di imposta – comma 202 - le attività di “**design e ideazione estetica**” svolte dalle imprese dei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti i criteri per la corretta applicazione del presente disposizione.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

- a. personale, inteso come lavoratori subordinati, autonomi o di altra tipologia diversa dal subordinato, direttamente impiegati nelle attività di design e ideazione estetica svolta presso le strutture produttive dell’impresa. I soggetti di età inferiore a 35 anni che sono al primo impiego e posseggono o sono iscritti ad un dottorato di ricerca, o che hanno una laurea magistrale tecnica o scientifica classificata UNESCO Isced, assunti con contratto di lavoro subordinato indeterminato, concorrono al credito d’imposta nella misura del 150% del loro costo;
- b. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o semplice, altre spese relative a beni materiali e software utilizzati nelle attività di design e ideazione estetica, relativamente alle quote annuali ordinariamente deducibili, e comunque nel limite massimo del 30% delle spese del personale impiegato nel progetto;
- c. contratti con professionisti, studi professionali o altre imprese che svolgono direttamente le attività di design e ideazione estetica. La maggiorazione al 150% delle spese di personale (di cui alla lettera a.) è ammessa solo nel caso in cui i neo assunti siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca italiane;
- d. servizi di consulenza o equivalenti inerenti le attività di design e ideazione estetica, nel limite del 20% delle spese di personale come indicato alla lettera a.;
- e. materiali, forniture e altri prodotti analoghi relativi alle attività di design e ideazione estetica, nel limite del 30% indicate alla lettera a. (personale), o nel caso di contratti esterni, nel limite del 30% delle spese indicate alla lettera c..

Le percentuali del credito d’imposta spettante sono:

- per le attività di “Ricerca e Sviluppo” il credito è del 12% delle spese ammissibili con un tetto massimo di spesa pari a 3 milioni di euro;
- per le attività di “Innovazione Tecnologica” il credito è del 6% delle spese ammissibili con un tetto massimo di spesa pari a 1,5 milioni di euro. Se tali attività sono destinate ad obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (individuati con decreto del MISE), la percentuale del credito d’imposta sale al 10%.
- per le attività di “Design e Ideazione estetica” il credito è del 6% delle spese ammissibili con un tetto massimo di spesa pari a 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, in tre quote annuali di pari importo.

L'impresa sarà tenuta a comunicare tramite apposito modello al Ministero dello Sviluppo Economico, l'utilizzo del credito d'imposta. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito sia ai fini IRPEF/IRES che ai fini IRAP, pertanto non è soggetto a tassazione. Inoltre, può essere cumulato con altre agevolazioni per gli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo di tutte le agevolazioni non superi il totale del costo sostenuto.

Il Revisore legale dell'impresa deve certificare l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza con i documenti contabili. In caso di imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore o Società di revisione esterni; in questo caso le spese relative all'obbligo di certificazione del Revisore esterno, sono riconosciute all'impresa in aumento sul credito d'imposta, con un limite massimo di euro 5.000.

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica su finalità, contenuti e risultati delle attività svolte sui progetti in ciascun periodo d'imposta.

La relazione deve essere redatta dal responsabile aziendale o dal responsabile del progetto, controfirmata dal rappresentante legale. In caso di attività commissionate all'esterno, la relazione è redatta dal soggetto commissionario e consegnata all'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione e della relazione tecnica, effettua i controlli sulle condizioni di spettanza del credito e, nel caso di indebita fruizione, l'Agenzia provvede al recupero del credito maggiorato di interessi e sanzioni.

3. Credito d'imposta per i territori colpiti dagli eventi sismici nel Centro Italia (art. 1, comma 218)

Viene modificato il comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, prorogando dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi - nella misura del 25 % per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese - effettuati dalle imprese situate nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

4. Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI (art. 1, commi da 226 a 229)

Le risorse della "Nuova Sabatini" (art. 2 L.98/2013) sono integrate di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025.

Viene prevista una riserva del 30 per cento di queste risorse dedicata alla Sabatini-ter, che prevede un contributo in conto interessi maggiorato del 30% rispetto alla Nuova Sabatini, per l'acquisto di beni strumentali aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie (art.1, commi 55-56, D.L. 232/2016).

Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi, per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la maggiorazione del contributo in conto interessi della Sabatini-ter è elevata dal 30% al 100% nel limite di 12 milioni di euro per l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

Il 25 per cento delle nuove risorse stanziata sulla Nuova Sabatini, è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese per acquisti (anche tramite leasing) di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Su questi investimenti eco-sostenibili è concessa a titolo gratuito la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (art. 1, commi 230 e 231)

Si dispone l'aumento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile (art.23 DL 83/2012) di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale incremento è finalizzato al finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale (DL 120/1989), caratterizzate da difficoltà di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio (art. 27 del DL 83/2012).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tali risorse sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse e quelli relativi a situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti, ma che comunque presentano un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

Viene inoltre autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione di agevolazioni contenute in contratti di sviluppo (cfr art. 43 del Decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni in legge n.133/2008).

È demandata al Ministero dello sviluppo economico la possibilità di definire con proprie direttive gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021 potranno essere destinate al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale sui territori interessati dai contratti di sviluppo.

6. Fondo di garanzia prima casa (art. 1, comma 233)

Il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, concede garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari e i suoi interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Per l'anno 2020 il Fondo viene rifinanziato per 10 milioni di euro. Si evidenzia che il rifinanziamento previsto per il 2019 era stato pari a 100 milioni di euro.

Anche al fine di compensare parzialmente questo minor rifinanziamento per il 2020, viene previsto l'abbassamento dall'8% al 6,5% dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio su ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo.

7. Fondo indennizzo risparmiatori (art. 1, commi 237-238)

La nuova disposizione proroga al 18 aprile 2020 il termine previsto dall'art. 1, comma 501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la presentazione della domanda di indennizzo al Ministero dell'economia e finanze. Viene inoltre precisato che ai cittadini italiani residenti all'estero è consentito presentare idonea documentazione del Paese di residenza al fine di attestare i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare richiesti per l'accesso all'indennizzo.

8. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (art. 1, commi 288-290)

La norma stabilisce che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno **diritto ad un rimborso in denaro**, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2020.

Con tale decreto, emanato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti. Allo stesso tempo dovranno essere individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene stanziato, su apposito fondo, l'importo annuo di euro **3 miliardi per gli anni 2021 e 2022**. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione incaricata di predisporre la «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione

fiscale e contributiva» di cui all'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. Revisione delle procedure di attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (art. 1, comma 309)

La disposizione apporta modifiche all'art 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in materia di nuovi Piani di Sviluppo e Coesione.

Nello specifico, viene modificato il comma 1 del citato art. 44, sopprimendo l'obbligo "dell'intesa" con le Amministrazioni interessate, che saranno comunque sentite ai fini dell'adozione dei nuovi Piani di sviluppo e coesione.

Il comma 7 dell'art. 44 viene interamente sostituito, prevedendo che il Piano di Sviluppo e Coesione possa contenere gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata. Tali interventi sono individuati sulla base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio unitario. Inoltre, il Piano di sviluppo e coesione potrà contenere gli interventi valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni interessate (decade l'obbligo "dell'intesa"), in quanto coerenti con la nota di aggiornamento del DEF 2019 e con il prossimo ciclo di programmazione dei Fondi UE 2021/2027. Gli interventi scelti dovranno generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

Viene infine introdotto, all'art. 44, il comma 11-bis che demanda all'Agenzia per la coesione territoriale la promozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso la stipula di appositi accordi di cooperazione.

10. Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno (art. 1, commi 310-313)

L'art. 7-bis del decreto legge n. 243/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2017 stabiliva che la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto emanare entro il 30 giugno 2017 un decreto per definire le modalità di verifica sulle Amministrazioni centrali, relativamente all'osservanza delle stesse Amministrazioni centrali del principio di proporzionalità degli stanziamenti ordinari in conto capitale rispetto alla popolazione di riferimento, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Con la presente Legge di Bilancio viene riformulato il suddetto art.7-bis introducendo l'obbligo di destinare, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, proporzionale alla popolazione di riferimento di queste regioni.

Il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione della presente disposizione, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

Viene, inoltre, assegnato ai comuni situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un contributo pari a 75 milioni di euro annui, quale concorso alle spese per investimenti in infrastrutture sociali. La modalità attuative sono definite con apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2020.

E' infine previsto, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, un **fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali** con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro del Sud e della coesione territoriale, saranno stabiliti i termini e le modalità di accesso, nonché la ripartizione tra i Comuni presenti nelle Aree interne.

11. Rifinanziamento strategia nazionale aree interne (art. 1, comma 314)

Le risorse per gli investimenti a valere sulla Strategia nazionale per le Aree Interne (art. 1 comma 13 della legge 147/2013 e successive modificazioni) sono incrementate di 60 milioni per l'anno 2021 e per 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse sono stanziare sul Fondo rotativo di cui alla legge n.183/1987.

12. Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma 319)

Il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per gli investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene prorogato al 31 dicembre 2020, attraverso la modifica del comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

13. Misura "Resto al Sud" e Fondo "Cresci al Sud" (art. 1, commi da 320 a 326)

Per le annualità 2019 e 2020, il requisito dell'età (massimo di 45 anni), necessario per accedere alle agevolazioni di "Resto al sud", si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Viene previsto il nuovo fondo "Cresci al Sud" finalizzato al sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo, che ha durata di 12 anni, ha una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

La gestione del Fondo è affidata a Invitalia s.p.a. che, a tal fine, può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno o di altre società interamente partecipate. Il capitale del Fondo può essere sottoscritto anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, inclusi la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Il Fondo opera, secondo le modalità che saranno definite con specifico Regolamento di gestione, investendo nel capitale delle imprese unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

14. Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (art. 1, comma 556)

Si ripropone la disposizione già varata nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2019-2021 (art.1, commi da 849 a 857 della legge n.145/2018) che consente ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019. Le anticipazioni possono essere richieste a banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e sono assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione (*i.* entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; *ii.* trasferimenti correnti; *iii.* entrate extratributarie). Nel caso di debiti fuori bilancio, l'anticipazione di liquidità è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti con deliberazione del consiglio dell'ente.

I debiti commerciali per il pagamento dei quali si richiede l'anticipazione devono essere relativi a spese per somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

La richiesta di anticipazione di liquidità da parte dell'Ente territoriale deve essere presentata entro il termine del 30 aprile 2020 e deve riferirsi all'elenco dei debiti, di pertinenza dello specifico Ente, presenti nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. I pagamenti alle imprese devono essere effettuati entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione dell'anticipazione (per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome, il termine è di 30 giorni).

Gli istituti che erogano l'anticipazione possono verificare, attraverso la richiamata piattaforma elettronica, l'avvenuto pagamento alle imprese dei debiti da parte degli Enti territoriali e, nel caso di mancato pagamento, possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, attivando eventualmente le garanzie precedentemente illustrate.

15. Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali (art. 1, commi 854 e 855)

Con la lettera a) del comma 854 viene rinviata all'anno 2021 la decorrenza dell'obbligo per le Pubbliche amministrazioni, diverse dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di stanziare un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali". La modifica interessa l'art. 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che, a decorrere dall'anno 2020, ha previsto che al verificarsi di determinate condizioni (insufficiente riduzione del debito commerciale o valore dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non conforme ai termini di pagamento delle transazioni commerciali) le amministrazioni sono tenute a stanziare un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.

La lettera b) del comma 854 sopprime la disposizione recata dall'articolo 50, comma 1, lett. b), n.2) del collegato fiscale (decreto legge n.124/2019) – modificativa dell'art. 1, comma 861 della legge di bilancio 2019 - in cui si prevedeva, solo per il 2019, che gli indicatori relativi al debito commerciale residuo ed al ritardo annuale dei pagamenti potessero essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, piuttosto che su quelle elaborate dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (vedi art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013).

La lettera c) del comma 854 proroga dall'anno 2020 all'anno 2021 il termine a decorrere dal quale gli Enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale sono tenuti alla costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali (o alla predisposizione delle ulteriori misure di garanzia previste dall'art. 1, commi 864, lettera a) e 865, lettera a), della legge 145/2018) nel caso in cui non abbiano pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti commerciali scaduti e non abbiano trasmesso alla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati, nonché le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

In ultimo, si modifica l'art. 50, comma 3, del D.L. 124/2019, anticipando al primo luglio 2020 (precedentemente il termine era fissato al primo gennaio 2021) il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello (art. 1, comma 8)

I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono usufruire, per l'anno 2020, di uno sgravio contributivo del

100% per le assunzioni con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020.

Lo sgravio totale riguarda i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo l'aliquota è pari al 10%.

2. Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 10)

La disposizione modifica la disciplina sull'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non hanno compiuto 35 anni prolungando di due anni, al 2019 e 2020, l'estensione transitoria dell'esonero previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 in favore della fascia d'età fino a 35 anni.

A tal proposito si ricorda che nella Legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, comma 100 ss., Legge n. 205/2017) è stato introdotto in forma strutturale un esonero contributivo della durata triennale per assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani fino a 30 anni di età non compiuti, coinvolgendo, altresì, limitatamente al solo anno 2018, le assunzioni effettuate per una fascia d'età fino a 35 anni.

Successivamente, l'art. 1-bis, commi 1 – 3, del D.L. n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (c.d. Decreto Dignità), ha previsto un analogo esonero per i datori di lavoro che negli anni 2019 – 2020 assumano lavoratori che non hanno compiuto i 35 anni di età, ingenerando dubbi interpretativi in quanto, dalla formulazione testuale della norma summenzionata, non si evince come la stessa debba coordinarsi con l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Peraltro, il comma 3 dello stesso art. 1-bis, demandava espressamente la determinazione delle modalità di fruizione dell'esonero ad un Decreto Interministeriale attuativo, mai emanato, che di fatto ha reso inutilizzabile l'incentivo.

Si è reso perciò necessario un intervento legislativo al fine di risolvere i problemi interpretativi e di sovrapposizione normativa tra le predette disposizioni mediante il quale è stato prolungato di due anni l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 in favore dei lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età e, contestualmente, è stata abrogata la corrispondente previsione del c.d. Decreto Dignità (art. 1-bis, co. 1-3).

Le novella normativa consente, inoltre, che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento transitorio della misura dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni di età non compiuti.

3. Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze (art. 1, comma 11)

La disposizione elimina il rinvio alla circolare INPS relativa alle modalità di fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio per il 2019 per le assunzioni a tempo indeterminato di "giovani eccellenze", ossia, per pronto riferimento, di:

- cittadini che hanno conseguito una laurea magistrale nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età;
- coloro che hanno ottenuto un dottorato di ricerca sempre nello stesso periodo e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Al fine di ottenere l'esonero, dal 1° gennaio 2020, trovano applicazione le procedure, modalità e controlli previsti dalla Legge per il riconoscimento dello sgravio strutturale per l'assunzione di giovani fino a 30 anni di età (in luogo delle modalità e dei controlli previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 23 ottobre 2013 e all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del D.L. n.83/2012 cui la norma istitutiva dell'agevolazione faceva riferimento).

4. Lavoro stagionale. Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva (art. 1, comma 13)

La disposizione, anche grazie all'intervento congiunto della Confederazione e delle Federazioni di riferimento, elimina il costo posto a carico delle imprese per l'utilizzo di alcune fattispecie di contratti non a tempo indeterminato. In particolare, l'intervento normativo esclude dal pagamento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dal pagamento della maggiorazione dello 0,5% introdotta dal c.d. "Decreto Dignità" in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato:

- i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi di cui all'art. 29, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015. Per i nostri settori l'impatto riguarderà i c.d. lavoratori extra e di surroga previsti dai CCNL del Turismo;
- per il solo territorio della provincia di Bolzano, i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (c.d. stagionalità contrattuale) entro il 31 dicembre 2019.

5. Congedo di paternità (art. 1, comma 342)

La norma ha riconosciuto per l'anno 2020 un maggior numero di giorni di astensione dal lavoro al padre lavoratore in occasione della nascita del figlio aumentando il congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni.

Inoltre, il padre può astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Le misure di cui sopra sono a carico dell'Inps.

6. Bonus asili nido (art. 1, comma 343)

Viene reso strutturale il riconoscimento del bonus finalizzato al pagamento delle rette degli asili nido.

Tale beneficio viene rimodulato e incrementato in base alle differenziate soglie ISEE delle famiglie richiedenti a decorrere dal 2020. In particolare l'attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro.

Lo stanziamento previsto per l'anno 2020 è di 520 milioni di euro.

7. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza (art. 1, commi 479)

Sono stati stanziati 35 milioni di euro per consentire la presentazione di domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle Dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE (DSU) affidate ai medesimi CAF.

8. Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, sistema duale (art. 1, commi 491 492 e 494)

Per l'anno 2020 sono stati previsti ulteriori finanziamenti per le integrazioni salariali e mobilità in deroga delle aziende insistenti nelle aree di crisi industriale complessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge n.83/2012, sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Infine, un importante intervento legislativo ha riguardato l'integrazione del finanziamento delle quota prevista per i percorsi formativi dell'apprendistato di primo e terzo tipo per sostenere la messa a regime del sistema duale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Riduzione tariffe INAIL (art. 1, comma 9)

La disposizione conferma, in via strutturale, la nuova tariffa dei premi INAIL - di cui alla determina del Presidente dell'Istituto del 2 ottobre 2018 - già a partire dal 2019, ricomprendendo così anche l'anno 2022 che era, invece, rimasto privo di coperture nei precedenti interventi legislativi che avevano già apportato modifiche all'articolo 1, comma 1121, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Fondi per la disabilità e la non autosufficienza (art. 1, commi 330 e 331)

Il provvedimento in esame istituisce uno specifico fondo, denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", destinato al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche rivolte al sostegno dei soggetti disabili e non autosufficienti. A tal fine, è previsto lo stanziamento di risorse con dotazione pari a 29 milioni per l'anno 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni a decorrere dal 2022. Tali stanziamenti hanno subito una riduzione a fronte di un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2020 a beneficio dello specifico Fondo per le non autosufficienze.

Gli interventi in materia di disabilità ed assistenza alle persone non autosufficienti saranno individuati con appositi e successivi provvedimenti legislativi nel limite delle risorse di cui sopra.

3. Ape sociale (art. 1, comma 473)

La sperimentazione dello strumento dell'APE sociale, di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogata di un anno - per tutto il 2020 - con i medesimi requisiti, anche qualora gli stessi siano perfezionati nel corso di tale anno.

4. Commissione tecnica per lo studio della gravosità delle occupazioni (art. 1, comma 474)

La disposizione istituisce una Commissione tecnica per lo studio della gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti dei vari Ministeri, Enti e Dipartimenti interessati nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti affinché possano essere prese le decisioni conseguenti.

5. Commissione tecnica di studio sulla spesa previdenziale ed assistenziale (art. 1, comma 475)

Viene istituita anche una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

La Commissione in argomento - che ha l'obiettivo di definire in maniera più puntuale le voci che devono essere finanziate da contribuzione e quelle che, per la loro finalità assistenziale, necessitano di intervento della fiscalità generale - è presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti dei vari Ministeri, Enti e Dipartimenti interessati nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Anche in tal caso, i lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti affinché possano essere prese le decisioni conseguenti.

6. Opzione donna (art. 1, comma 476)

La disposizione proroga la facoltà di accesso, da parte delle lavoratrici, al pensionamento anticipato tramite la cosiddetta "opzione donna".

Tale accesso è consentito - previa opzione per il sistema di calcolo contributivo applicato sull'intera posizione - al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2019, di 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età anagrafica per le lavoratrici autonome.

L'effettiva decorrenza della pensione è in questo caso soggetta all'applicazione delle finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome) mentre il requisito di età anagrafica non è adeguato alla speranza di vita.

7. Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni (art. 1, commi 477 e 478)

La disposizione rivede in senso parzialmente espansivo il sistema vigente di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, prevedendo che per il periodo 2020-2021 l'adeguamento sia riconosciuto:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1. nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2. nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3. nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4. nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5. nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sarà invece applicato:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

8. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza (art. 1, comma 480)

Dal 2020, ai fini del finanziamento delle attività svolte dagli Istituti di patronato per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, l'apposito Fondo del Ministero del lavoro è incrementato di 5 milioni di euro.

I criteri di ripartizione del finanziamento per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza sono definiti con Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 482)

Tale Fondo è incrementato rispettivamente di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022.

10. Misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 594)

Per INPS ed INAIL il contributo dovuto allo Stato per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è confermato nella misura 2018 (pari a circa 843 milioni di euro).

11. Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed accantonamenti di spesa in bilancio (art. 1, comma 609)

È operata una riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune forme di pensionamento flessibile previste in particolare dal decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 (Quota 100 e pensione anticipata) e che dal monitoraggio di cui all'articolo 28 del predetto decreto-legge risultano utilizzate in maniera inferiore rispetto a quanto preventivato.

Viene contestualmente previsto un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Tale riduzione è pari a 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE

1. Credito imposta formazione 4.0 (art. 1, comma 210 - 217)

La disposizione proroga per il 2020 la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, introducendo significative novità.

Viene riaffermata, pur con alcune modifiche, la gradualità del credito di imposta a seconda della dimensione aziendale: più precisamente, si conferma quanto già

previsto per le piccole imprese, che potranno usufruire pertanto del credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro; per le medie imprese, invece, pur confermando la misura del 40 per cento delle spese sostenute, il limite massimo scende a 250.000 euro.

Nei confronti delle grandi imprese, infine, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 250.000 euro e nella misura del 30 per cento.

Qualora i destinatari della formazione rientrino nelle categorie di dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati, fermi restando i limiti massimi annuali, a tutte le imprese è riconosciuto un credito di imposta per le spese ammissibili sostenute nella misura del 60 per cento.

L'agevolazione in parola non spetta alle:

- imprese destinatarie di sanzioni interdittive;
- imprese che non siano in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nei casi in cui la formazione venga erogata da soggetti esterni all'impresa, oltre a quanto già previsto dal Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018, sono ammissibili anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

Le imprese che si avvalgono del credito di imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il modello, i contenuti, le modalità ed i tempi che saranno stabiliti da apposito decreto direttoriale dello stesso Dicastero.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta non sono più necessari la stipula ed il conseguente deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

2. Istituti Tecnici Superiori (art. 1, comma 412)

La norma riconosce un importante ruolo agli Istituti Tecnici Superiori (cd. ITS) per la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. In considerazione di ciò attribuisce la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a 400 mila euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0..

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. "Green new deal" (art. 1, commi da 85 a 100)

1.1 Dotazione del fondo e finalità

I commi in esame recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un **Fondo** presso il

Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Di tale dotazione, una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'art. 19, comma 6 del d.lgs. 30/2013 (scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra) di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni **destinati alle iniziative da avviare nelle ZEA (zone economiche ambientali)**. Le specifiche iniziative da avviare in queste zone saranno definite con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo economico. Alla costituzione del Fondo concorrono i proventi delle aste Ets (*Emission trading scheme*).

Si prevede, inoltre, al comma 86, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa concedere **una o più garanzie, a titolo oneroso, nella misura massima dell'80 per cento**, per interventi volti a sostenere programmi specifici di investimento finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Una specifica attenzione è rivolta a supporto di azioni volte alla riduzione dell'uso della plastica e della sostituzione della stessa con materiali alternativi.

È previsto, inoltre, al comma 87, che il Mef possa sostenere le suddette operazioni attraverso la **partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito**, anche di natura subordinata.

Attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'Ambiente, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, sarà individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi, le modalità e condizioni per il rilascio delle garanzie e per la partecipazione indiretta in quote di capitale e/o di debito, la ripartizione dell'intervento sui diversi strumenti di supporto agli investimenti privati per escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Per lo svolgimento di queste attività, il Ministero dell'economia e delle Finanze può operare attraverso società *in house* o attraverso il gruppo BEI quale banca dell'Unione europea.

Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato può anche essere concessa **in modo complementare** con la **garanzia** di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e

nazionale vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

1.2 Misure in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per riqualificazione energetica

A sostegno di interventi volti alla sostenibilità secondo le linee guida del *Green New Deal*, possono essere destinate le risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca**.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di concedere un **contributo a fondo perduto per spese di investimento**, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento stesso (a tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2020, 40 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi.

Inoltre si stabilisce che, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi diretti a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la creazione di micro e piccole imprese, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito, possono essere integrati, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili, a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili.

A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto possono essere anche utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni.

Viene istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa, una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di **garanzie**, a prima richiesta, nella misura massima del **50 per cento** della quota capitale sui finanziamenti ai **condomini**, connessi ad interventi di **ristrutturazione per riqualificazione energetica**. La sezione viene dotata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e

organismi pubblici o a seguito di intervento della Cassa depositi e prestiti. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione speciale, comprese anche le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale.

1.3. Emissione di titoli di Stato cd. Green Bond e Comitato interministeriale.

È introdotta poi la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'emissione di Titoli di Stato *cd Green Bond*, volti cioè al finanziamento di programmi con impatto ambientale positivo.

Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green Bond, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni.

Viene previsto il monitoraggio delle operazioni effettuate nell'ambito dei Titoli di Stato Verdi (*Green Bond*) per certificarne gli impatti e la rendicontazione, con specifico riferimento agli interventi di contrasto ai cambiamenti climatici, riconversione energetica, economia circolare, protezione dell'ambiente e coesione sociale e territoriale. Per la copertura degli oneri derivanti dal monitoraggio e dal controllo degli investimenti finanziati e delle informazioni pervenute, sono stanziati 1 milione di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi attingendo dalla disponibilità del fondo destinato al "*Green New Deal*".

1.4. Green climate fund

È altresì disposta una spesa di 33 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 al fine di assicurare, nei medesimi anni, la partecipazione italiana alla ricostituzione del "*Green climate fund*" – Fondo verde per il clima - di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, che recepisce gli Accordi della Conferenza di Parigi del 2015.

1.5 Commissione per la transizione ecologica

Per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e per lo studio delle modalità per rendere permanente il Fondo green new deal, sarà costituita presso il Ministero dell'Ambiente, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei SAD.

La composizione della Commissione includerà rappresentanti dei diversi ministeri ed esperti nominati dagli stessi. E' prevista inoltre la partecipazione e il coinvolgimento

delle parti sociali, degli enti locali, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima.

2. Istituzione del Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici (art. 1, commi da 119 a 121)

Viene istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia, per garantire l'impegno dell'Italia nella lotta ai cambiamenti climatici. Il centro, che prevede la collaborazione di soggetti istituzionali, società di capitale, centri di ricerca e università, ha lo scopo di effettuare studi riguardanti la mitigazione, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, al fine di contribuire alla definizione di strategie nazionali sul tema.

Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla legge n.798 del 1984.

3. Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (art. 1, comma 175)

Viene disposta la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Si dispone, inoltre, la soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis), del suddetto articolo 14. Di conseguenza:

- vengono riportate al 65% le detrazioni per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2020, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari di generatori d'aria calda a condensazione, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Questi ultimi impianti rientrano nella detrazione se dotati: di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, di sistemi di termoregolazione evoluti, di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- vengono inclusi nella detrazione del 65% gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.

4. Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet (art. 1, commi da 291 a 295)

Si istituisce l'obbligo per i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, in caso di emissione di

fatture a debito errate, di riconoscere all'utente, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale.

Le violazioni devono essere accertate dall'autorità competente e devono essere relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché ad addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti.

La penale è pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, di importo non inferiore a 100 euro. Le modalità di rimborso avverranno, secondo la scelta dell'utente, tramite lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine non superiore a quindici giorni dall'accertamento.

Il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. Per conguagli riferiti a periodi maggiori, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.

5. Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica (art. 1, comma 631)

La norma, al fine di proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e dalle polveri sottili, prevede la rimodulazione delle aliquote ridotte di accisa (Cfr. punto 11 della tabella A del d.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995), da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione diretta e indiretta di energia elettrica. La stessa norma ridetermina anche le aliquote del carbone, della lignite e del coke utilizzati per uso riscaldamento da parte di imprese e da parte di soggetti diversi dalle imprese. Le nuove aliquote sono state determinate con riferimento al livello di emissioni nell'ambiente di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, che conseguono all'impiego di ciascun prodotto. Riduzioni del 30% rispetto al valore delle suddette accise sono previste nel caso in cui l'energia elettrica sia autoprodotta. I prodotti coinvolti sono: oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, gasolio, olio combustibile e oli minerali greggi, naturali, carbone, lignite e coke.

6. Plastic tax - Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile (art. 1, commi da 634 a 658)

Al fine di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente viene istituita l'imposta sul consumo dei manufatti monouso - realizzati totalmente o parzialmente in polimeri organici sintetici - denominati MACSI.

Per manufatti si intendono quei prodotti che hanno, anche potenzialmente, la funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti

alimentari. Non rientrano nel campo di applicazione i dispositivi medici, i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali, quelli che risultino biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 nonché i quantitativi di plastica riciclata contenuti nei MACSI.

Sono considerati MACSI anche i prodotti semilavorati impiegati nella produzione dei medesimi MACSI nonché quei dispositivi che consentono la chiusura (es. tappi), la commercializzazione o la presentazione (etichette) di MACSI. Anche i citati prodotti semilavorati e dispositivi, per essere considerati MACSI, devono essere realizzati parzialmente o totalmente con l'impiego dei materiali plastici in polimeri organici sintetici.

L'obbligazione tributaria nasce, a seconda dei casi, al momento della produzione dei MACSI, della loro importazione definitiva nel territorio nazionale o della loro introduzione nel territorio da altri Paesi dell'Unione europea. L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale.

I diversi soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:

- il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando come materia prima o semilavorati altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche;
- il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica, qualora gli stessi provengano da altri Paesi dell'Unione europea;
- il cedente, qualora i MACSI provengano da altri Paesi dell'Unione europea ma siano acquistati da un consumatore privato nazionale;
- l'importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

Per i MACSI realizzati nel territorio nazionale è previsto che l'immissione in consumo avvenga, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali mentre per i MACSI provenienti da Paesi terzi la medesima immissione si verifica all'atto della loro importazione definitiva. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, viene previsto infine che l'immissione in consumo avvenga all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale o all'atto della cessione, rispettivamente, nel caso di acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività economica e nell'ipotesi di cessioni effettuate nei confronti di un consumatore privato nazionale.

La misura dell'imposta è determinata e fissata in 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica (inizialmente era previsto 1 euro).

L'accertamento dell'imposta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dai soggetti obbligati ed in particolare dal fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, e dal soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica, qualora gli stessi provengano da altri Paesi dell'Unione europea. Per i MACSI che ugualmente

provengano da altri Paesi dell'Unione europea ma che siano acquistati da un consumatore privato, invece, le predette dichiarazioni dovranno essere presentate dal rappresentante fiscale nominato dal cedente. Le anzidette dichiarazioni devono essere presentate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui le stesse si riferiscono ed entro il medesimo termine dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

L'imposta non è dovuta dal fabbricante qualora lo stesso ceda i MACSI per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero li esporti; qualora invece su tali MACSI sia stata già versata l'imposta nelle fasi precedenti alla cessione o all'esportazione, è previsto il rimborso del tributo versato. L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

Qualora poi l'imposta risulti inferiore o pari a 10 euro, la stessa non deve essere versata e la relativa dichiarazione non deve essere presentata.

Nella dichiarazione vanno riportati anche le quantità di materie plastiche contenute in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI. Ciò al fine di evitare di computare nella base imponibile i quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno nominare un rappresentante fiscale per effettuare i necessari versamenti del tributo. Nell'ipotesi in cui i MACSI provengano da Paesi extra UE, l'imposta deve essere accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le medesime modalità previste per i diritti di confine. Si stabilisce, inoltre, che l'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009.

Le attività di accertamento sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le attività di verifica e controllo dell'imposta sono svolte dai funzionari della predetta Agenzia nonché dagli appartenenti alla Guardia di finanza.

Per l'imposta si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Prima di avviarla, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di 30 giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Qualora il credito dello Stato relativo all'imposta non risulti superiore a 10,00 euro (comprensivo di sanzioni amministrative e interessi) non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dello stesso credito.

L'imposta, inoltre, è rimborsata quando indebitamente pagata. Il rimborso può essere richiesto a pena di decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento e il

termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni. Si stabilisce, infine, che per importi inferiori o pari a 10,00 euro non si provvede al rimborso.

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, è previsto che il mancato pagamento dell'imposta venga punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanare entro il mese di maggio dell'anno 2020 sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in esame con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI, mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'UE, al contenuto della dichiarazione trimestrale, alle modalità di versamento dell'imposta, di tenuta della contabilità e trasmissione telematica nonché all'individuazione degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

La decorrenza dell'efficacia delle disposizioni è fissata al primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore della materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Tale credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione. Viene esteso il credito d'imposta anche per le spese (sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) di formazione del personale dipendente svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, saranno individuate le disposizioni applicative relative alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico in chiave sostenibile.

7. Royalties - Eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi (art. 1, commi 736 e 737)

La misura prevede che le esenzioni vigenti sui quantitativi di gas e olio combustibile estratti dal 1° gennaio 2020 siano applicate limitatamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Standard metro cubo (Smc) di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare. Conseguentemente, i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 che non rientrano nelle esenzioni, sono destinati interamente alle entrate dello Stato. Attualmente, infatti, l'articolo 19 del d.l. 25 novembre 1996 n. 625, prevede l'esenzione dalle aliquote sui primi 25 milioni di Standard metro cubo (Smc) di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e sui primi 80 milioni di Standard metro cubo di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. Fondo Investimenti Amministrazioni centrali (art. 1, commi 14, 15 e 24)

Viene istituito un Fondo, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo a elevata sostenibilità, anche attraverso contributi ad imprese, e che tengano conto degli impatti sociali.

Il riparto del fondo verrà effettuato con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Se gli interventi rientrano nelle materie di competenza regionale o delle Province autonome, il decreto è adottato previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Fondo ha una dotazione di 435 milioni per l'anno 2020, 880 per il 2021, 934 milioni per il 2022, 1.045 milioni per l'anno 2023, 1.061 milioni di euro per il 2024, 1.512 milioni di euro per il 2025, 1.513 milioni di euro per il 2026, 1.672 per ciascun anno dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascun anno 2033 e 2034.

2. Metropolitana di Torino (art. 1, comma 16)

Si prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2020, 80 milioni per il 2021, 150 milioni per il 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per il 2024 e 28 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2034, per la realizzazione della

metropolitana di Torino, comprendente le attività di progettazione, analisi ex ante e il materiale rotabile.

3. Sicurezza flussi trasporto merci città metropolitane (art. 1, comma 17)

Intervenendo sull'art. 16-ter del decreto legge n. 91 del 2017, si introducono delle modifiche al previsto sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce nei centri storici delle città metropolitane, volto alla specifica prevenzione di possibili attacchi alla sicurezza con veicoli "ariete", disponendo una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine della realizzazione dell'ulteriore modulo della piattaforma logistica digitale da parte del soggetto attuatore unico UIRNet.

4. Interventi infrastrutturali per Olimpiadi Milano-Cortina e Ryder Cup (art. 1, commi 18-23 e 26)

Per garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, a valere sulle risorse del Fondo per gli Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 14, viene riservato un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per il 2021, 190 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2025 e di 10 milioni di euro per il 2026, per la realizzazione e il miglioramento di opere infrastrutturali, anche per aumentare l'accessibilità, su tutta l'area olimpica dei territori della Regione Lombardia e Veneto e delle province di Trento e Bolzano. Inoltre, a valere sempre sulle medesime risorse del Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali, si autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, per il completamento del polo metropolitano M1 - M5 di Cinisello - Monza Bettola. Infine, sempre in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi, si assegna un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la manutenzione straordinaria, la rifunzionalizzazione e la messa in sicurezza della strada provinciale 72, gestita dalla provincia di Lecco.

Per le attività riferite allo svolgimento del torneo di golf Ryder Cup 2022, che si terrà nella Regione Lazio, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è, altresì, riservato un finanziamento, nell'ambito delle risorse del richiamato Fondo, per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 per il miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, comprese quelle per l'accessibilità.

Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali e le rispettive risorse destinate, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali (facenti parte del dossier di candidatura all'evento), connesse (di accesso a quelle essenziali) e di contesto (in

grado di integrare le infrastrutture funzionali all'evento), con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

5. Interventi rete ferroviaria nazionale (art. 1, comma 28)

Le risorse attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria (art. 1, comma 86 della legge n. 266 del 2005) sono ridotte di 40 milioni di euro nel 2020, incrementate di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.

6. Investimenti Comuni ed Enti Locali (art. 1, commi 29-38, 44-45, 51-52)

Si prevedono contributi per gli investimenti dei Comuni nel limite di 500 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, per opere pubbliche di efficientamento energetico, anche dell'illuminazione pubblica, per il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per lo sviluppo territoriale sostenibile, comprendendo interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'entità del contributo che viene riconosciuto a ciascun Comune varia in funzione della popolazione residente nello stesso, secondo una scala che va da 50 mila euro per gli Enti con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti, fino a 250 mila euro per quelli con almeno 250 mila abitanti. L'inizio dei lavori delle opere finanziate dovrà avvenire entro il 15 settembre dell'anno di attribuzione del relativo contributo, pena la revoca dello stesso.

Il comma 38 interviene sulla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) incrementando e rimodulando le risorse messe a disposizione per la realizzazione, da parte dei Comuni, di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, si prevedono stanziamenti pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per il 2022, 550 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2025, 700 milioni per il 2026, 750 milioni di euro annui dal 2027 al 2031, 800 milioni annui per il 2032 e 2033 e 300 milioni per il 2034. Si dispone, altresì, che non possono presentare domanda di finanziamento i Comuni che hanno ottenuto risorse nel biennio precedente.

I commi 44 e 45 prevedono l'istituzione di un Fondo per investimenti a favore dei Comuni, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 400 milioni per ciascun anno dal 2025 al 2034. Tale Fondo intende finanziare investimenti per lo sviluppo sostenibile del Paese, anche per la manutenzione della rete stradale.

Per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per la sicurezza stradale i commi da 51 a 58 prevedono l'assegnazione agli Enti Locali di contributi per un limite di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 per il 2022 e di

200 milioni per ogni danno dal 2023 al 2034. Tali risorse verranno ripartite tra gli Enti Locali entro il 28 febbraio di ciascun esercizio di riferimento, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con la seguente priorità: interventi per messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento delle scuole e degli edifici pubblici di proprietà dell'ente.

7. Mobilità ciclistica (art. 1, commi 47-50)

Per interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, si istituisce il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni e Unioni di Comuni. I Comuni e le Unioni dei Comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato, in via definitiva, strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

8. Investimenti di Province e Città Metropolitane (art. 1, commi 62-64)

Il comma 62 modifica quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), che al comma 1076, aveva definito le risorse da destinare a investimenti per la manutenzione delle reti stradali di province e città metropolitane. Incrementando e rimodulando gli stanziamenti originari, si prevede, in particolare, che per le richiamate finalità è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018, 300 milioni per il 2019, 350 milioni per il 2020, 400 milioni per il 2021, 550 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 e 250 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2034. Attraverso, inoltre, la sostituzione del comma 1078 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, si prevede che, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello dell'intervento effettuato, gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'avvenuta manutenzione della rete viaria di competenza.

I commi 63 e 64 prevedono, inoltre, uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2034 per la messa in sicurezza di opere pubbliche, manutenzione della rete viaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio 2020, sono disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse.

9. Investimenti delle Regioni (art. 1, commi 66 e 69)

Sostituendo il comma 134 della Legge di Bilancio 2019, si destinano alle Regioni a statuto ordinario 135 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, 335 milioni per

ogni anno dal 2023 al 2025, 470 milioni per il 2026, 515 milioni di euro per ogni anno dal 2027 al 2032, 560 milioni al 2033 e 200 milioni di euro per il 2034.

Tali risorse saranno impiegate per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi in viabilità, per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Una tabella allegata al comma ripartisce lo stanziamento tra le Regioni, ferma restando la possibilità di una variazione degli stessi, nel rispetto dei limiti complessivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, per adeguare l'uso delle risorse alle esigenze territoriali.

10. Investimenti per collegamenti Fiere (art. 1, comma 73)

Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, delle Fiere di Verona, di Foggia e Padova è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per il 2020.

11. Circolazione monopattini (art. 1, comma 75)

I monopattini, che rispettano i limiti di potenza e velocità del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019, vengono equiparati alle biciclette per le prescrizioni del Codice della Strada.

12. Sblocca Italia (art. 1, commi 83 e 84)

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per effettuare gli adempimenti per l'appaltabilità e cantierabilità degli interventi previsti dal decreto legge Sblocca Italia, - es. Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Aeroporto di Firenze - al fine di non far scattare la prevista revoca dei relativi finanziamenti (art. 3, comma 3-bis del D.L. n. 133 del 2014).

13. Green Mobility-Rinnovo parco veicolare amministrazioni pubbliche (art. 1, commi 107-109)

Per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti del trasporto stradale, le Amministrazioni pubbliche - come identificate nell'"elenco Istat" - sono tenute, per almeno il 50 per cento del rinnovo del parco veicolare, a dotarsi di veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno. Dal rispetto di tale quota di riserva, che vale solo nei casi di acquisto di almeno 2 veicoli, sono, in ogni caso, esclusi i servizi istituzionali di sicurezza pubblica e dell'ordine, i servizi sociali e sanitari, i servizi svolti nell'ambito di operazioni di difesa e le Forze di Polizia.

14. Incentivi trasporto combinato Marebonus e Ferrobonus (art. 1, commi 110 e 112)

Si prevede lo stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la misura marebonus (incentivo a trasporto combinato delle merci mare-strada), originariamente prevista dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). La medesima legge aveva introdotto il ferrobonus (incentivo per trasporto merci ferro-strada) che, con la norma in commento, viene ulteriormente finanziato con 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021.

15. Rinnovo parco veicolare per trasporto passeggeri (art. 1, commi 113-117)

Per aumentare la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano, Iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.).

I contributi sono rivolti, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, agli investimenti avviati dall'entrata in vigore della legge in oggetto fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica di classe emissiva fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 (veicoli più di otto passeggeri con peso inferiore o uguale a 3,5 ton o superiore), con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di uguale categoria, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico), elettrica (full electric) o a motorizzazione termica conforme alla normativa euro VI. L'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 dello stesso.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l'entità del contributo massimo riconoscibile e le modalità di erogazione dello stesso.

16. Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana (art. 1, commi 124-126)

Per l'efficace integrazione del sistema dei collegamenti aerei da/per la Sicilia, per alcune categorie di cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana (studenti universitari fuori sede; disabili gravi; lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a venti mila euro; migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a venti mila

euro) si prevede il riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario, con particolare riferimento alla quantificazione dello sconto e alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata.

17. Monitoraggio esecuzione contratto Trenitalia (art. 1, comma 159)

Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., e per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

18. Rafforzamento ZES (art. 1, comma 316)

Attraverso la sostituzione dell'art. 4 del decreto legge n. 91 del 2017, si modifica la composizione del Comitato di Indirizzo delle Zone Economiche Speciali, prevedendo un Commissario straordinario, nominato dal Governo, a presiedere lo stesso, a cui si affiancano il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, un rappresentante della Regione o delle Regioni territorialmente coinvolte, un rappresentante della Presidenza del Consiglio e uno del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Inoltre, si prevede che il credito di imposta valido per gli investimenti effettuati all'interno di aree ZES si applichi agli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2022, prorogando l'originale scadenza di 2 anni.

Infine, per il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e per il sostegno all'occupazione, è istituita la Zona franca doganale la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio e approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

19. Interventi per il porto di Barletta (art. 1, comma 317)

Per effettuare i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per il 2021.

20. Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro (art. 1, comma 318)

Per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, ricadente nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di realizzare opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.

21. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale (art. 1, comma 630)

Attraverso una modifica all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), si prevede che, dal 1° ottobre 2020, i veicoli utilizzati per il trasporto di merci con peso totale a terra superiore a 7,5 tonnellate e quelli utilizzati per il trasporto di persone, dai soggetti indicati nel medesimo articolo, per accedere al beneficio dell'utilizzo del gasolio commerciale, gravato da una minore accisa e al conseguente meccanismo di rimborso parziale, dovranno essere di categoria emissiva Euro 4 o superiore e, a partire dal 1° gennaio 2021, Euro 5 o superiore.

22. Documento unico veicoli (art. 1, commi 687 e 688)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Automobile Club d'Italia e le Organizzazioni maggiormente rappresentative in materia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti, definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, da completarsi, comunque, entro il 31 ottobre 2020.

23. Coordinamento per assegnazione slot aeroporti (art. 1, comma 689)

Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si stabilirà la nuova disciplina per lo svolgimento dell'assegnazione degli slot (diritti di utilizzo da parte degli aerei dei servizi dell'aeroporto) negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, la disciplina stabilirà la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

24. Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione (art. 1, comma 716 - 718)

Al fine di avviare investimenti per il miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota IRES prevista è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge n. 84/94;
- d) concessioni ferroviarie.

Il comma 718 chiarisce che la misura si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dallo Statuto dei contribuenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ACQUISTI DELLE PA

1. Obbligo pubblicità numero verde antistalking per pubblici esercizi e farmacie (art. 1, comma 350)

Il comma 350 estende anche ai pubblici esercizi di cui all'art. 86 del TULPS (tra i quali rientrano alberghi, ristoranti e bar) ed alle farmacie (oltre agli studi dei medici generici e dei pediatri) l'obbligo (che il comma 348 introduce a carico delle PPAA) di esporre un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il modello di tale cartello, nonché i relativi contenuti, lingue, modalità e tempistiche di esposizione, dovranno essere definiti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

2. Fondo per il funzionamento delle CUN (art. 1, commi 518)

Allo scopo di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole, la disposizione istituisce un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare (CUN), di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51.

L'ammontare della dotazione del fondo è fissato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione (art. 1, commi 581-587)

Le disposizioni in oggetto sono accomunate dalla finalità di ampliare il ricorso agli strumenti centralizzati di acquisto e negoziazione (in particolare quelli gestiti da CONSIP e dalle centrali d'acquisto regionali) da parte delle PA.

Più specificamente, la disposizione di cui al **comma 581** estende ad alcune categorie di autoveicoli l'obbligo di approvvigionamento per le PA attraverso convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip e dalle centrali di committenza regionali, già previsto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 per alcune specifiche categorie merceologiche (telefonia, gas, carburanti, energia elettrica, buoni pasto) accomunate da un elevato grado di standardizzazione. Tra queste, pertanto, vengono incluse anche le autovetture, gli autobus (esclusi quelli di linea), gli autoveicoli per trasporto

promiscuo di persone e cose, nonché gli autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia e blindati.

Il **comma 582** estende anche al settore dei lavori pubblici la possibilità, già prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. 95/2012, di costituire oggetto degli strumenti di acquisto e di negoziazione centralizzati messi a disposizione da CONSIP, ai fini della realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement (che la legge di stabilità per il 2016 aveva già esteso alle attività di manutenzione).

Analogamente, anche il successivo **comma 587** integra ulteriormente il predetto articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, attribuendo a CONSIP anche la possibilità di svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

Il **comma 583** introduce l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro o tramite il sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione da CONSIP. Viene in ogni caso fatta salva la disciplina introdotta dalla finanziaria 2007, che già prevedeva il ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico per i contratti c.d. "sotto soglia" (art. 1, commi 449 e 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296). La nuova previsione, pertanto, ha l'effetto di rendere obbligatorio il ricorso agli strumenti d'acquisto centralizzati forniti da CONSIP a prescindere dalla merceologia.

A tal fine val la pena ricordare che mentre negli accordi quadro le PA possono personalizzare i singoli contratti sulla base delle proprie esigenze attraverso la successiva contrattazione di specifici appalti, nelle convenzioni quadro le PA si limitano ad emettere un ordinativo di acquisto in quanto le altre condizioni (ad es. i prezzi e/o le caratteristiche tecniche) sono già state tutte fissate. Il sistema dinamico di acquisizione (SDA), invece, è uno strumento di e-procurement (come il MEPA, che è tuttavia limitato ai contratti sotto soglia) per l'acquisto di beni e servizi nell'ambito del quale le imprese possono avviare la richiesta di ammissione ai bandi attivi in qualsiasi momento e, al contempo, le PA possono pubblicare i propri appalti specifici invitando i fornitori ammessi.

La previsione dell'obbligo di approvvigionamento mediante accordo quadro (o sistema dinamico) anche a carico delle istituzioni scolastiche e universitarie rende necessario il coordinamento con la disciplina vigente. Pertanto, il **comma 584** del provvedimento in oggetto modifica l'articolo 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) facendo venir meno l'esonero, ivi previsto in favore delle stesse scuole ed università, dall'obbligo di ricorrere a tale categoria di accordi.

Il **comma 585**, interviene sulla disciplina delle convenzioni quadro stipulate dal MEF ai sensi dell'articolo 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) aventi ad oggetto ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso al leasing, che non sono soggetti al parere di congruità economica. Al riguardo, viene infatti specificato che, ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possano essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali. Tale previsione risponde al fine di mettere a disposizione di tutte le amministrazioni del territorio strumenti di acquisto centralizzati per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.

Il **comma 586**, infine, estende la possibilità, per CONSIP e i soggetti aggregatori, di stipulare convenzioni quadro ed accordi quadro anche nei casi di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. In questi casi, viene inoltre espressamente prevista l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Quest'ultimo, infatti, al fine di assicurare la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici, consentendo loro di fare ricorso contro l'aggiudicazione, prevede che il contratto non possa essere comunque stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

4. Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, commi 588-613)

4.1. Misure di contenimento spesa pubblica (art. 1, commi da 589 a 609)

L'articolo prevede, ai commi da 589 a 609, una serie di misure volte a contenere la spesa pubblica.

Tra di esse, figurano la riduzione della dotazione di Consip per il supporto a soggetti pubblici nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività (comma 589) e la riduzione di alcuni sgravi contributivi per le imprese matrici (comma 607). La maggior parte delle disposizioni dell'articolo, tuttavia, è volta a disciplinare il blocco delle spese per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni e l'obbligo di contribuzione annuale all'entrata del bilancio dello Stato, che viene posto a loro carico.

A tal fine, le disposizioni si rivolgono agli enti e agli organismi inseriti nel conto economico consolidato, individuati in apposito elenco comunicato annualmente dall'ISTAT, comprese le autorità indipendenti e con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale (comma 590).

A decorrere dall'anno 2020, i predetti soggetti non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore all'importo medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 (comma 591).

Inoltre, viene stabilito che ai medesimi soggetti cessano di applicarsi una serie di disposizioni, precisate in apposito allegato (Allegato A), adottate nel corso del tempo al fine di conseguire risparmi di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni (comma 590).

Tuttavia, è altresì stabilito che tali soggetti siano tenuti a versare annualmente al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, un importo, pari a quanto già dovuto nel 2018 in applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato A, incrementato del 10 per cento (comma 594).

Le suddette disposizioni non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali, anche in forma societaria (comma 602).

4.2. Misure per il settore informatico (art. 1, commi 588 e da 610 a 613)

Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici e per perseguire il contenimento dei relativi costi, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipula un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informatico dell'amministrazione finanziaria (Sogei), per razionalizzare i propri Data Center (comma 588).

Nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica previste dall'articolo in esame, i commi da 610 a 613 stabiliscono, anche specifici obiettivi di riduzione delle spese sostenute nel settore informatico.

In particolare, le disposizioni prevedono l'obbligo, per le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di conseguire, per il triennio 2020-2022, un risparmio pari al 10 per cento della spesa annuale media, sostenuta nel biennio 2016-2017, per la gestione corrente del settore informatico.

Da tale obbligo sono escluse le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e le società da essi partecipate (comma 610).

Il risparmio può essere ottenuto anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (*information communications technology*), come previsto dall'art. 69 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) per le soluzioni e i programmi informatici di cui siano titolari le pubbliche amministrazioni (comma 610). La disposizione normativa intende, infatti, attuare interventi di razionalizzazione delle

risorse destinate al settore informatico uniformando e razionalizzando le infrastrutture dei servizi utilizzati contribuendo, così, alla crescita digitale.

Il provvedimento prevede, inoltre che la percentuale del risparmio sia ridotta al 5 per cento per le spese correnti necessarie alla gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center) delle amministrazioni, dal momento in cui AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) avrà certificato il passaggio al cosiddetto "Cloud della PA" (tramite le infrastrutture messe a disposizione dai Cloud Service Provider – CSP – ovvero sia i fornitori di servizi cloud qualificati da AgID, o dai Poli Strategici Nazionali – PSN – cioè gli insiemi di infrastrutture, centralizzate o distribuite, ad alta disponibilità, di proprietà pubblica e qualificati da AgID) e al netto dei costi di migrazione (comma 611).

Tali riduzioni di spesa non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle Convenzioni stipulate con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei), nonché alle spese sostenute da quest'ultima con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti (comma 612).

L'articolo specifica infine che, sebbene la materia del coordinamento della finanza pubblica sia tra quelle in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni, le disposizioni in commento ne costituiscono principi fondamentali, la cui determinazione è demandata dalla Costituzione alla legislazione dello Stato (comma 613).

5. Vendita di prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (art. 1, comma 660, capoverso, commi 3, 6 e 7)

L'articolo modifica il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, introducendo l'articolo 62-quinquies in materia di imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Per prodotti accessori si intendono le cartine, tubetti e filtri che, essendo esclusivamente funzionali al consumo del tabacco, si esauriscono in un unico utilizzo. Attualmente, tali prodotti possono essere liberamente venduti non solo nelle rivendite di generi di monopolio, ma anche in altri esercizi commerciali.

La disposizione in commento, al comma 3, modifica l'attuale disciplina prevedendo che i suddetti prodotti accessori dei tabacchi da fumo siano venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di generi di monopolio (di cui alla L. 22 dicembre 1957, n. 1293).

Il comma 6 dell'articolo, inoltre, vieta espressamente la vendita a distanza anche transfrontaliera dei suddetti prodotti e attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di attivarsi con i fornitori di connettività internet e gli altri operatori del settore al fine di inibire l'accesso ai siti web che li offrano.

Il comma 7, infine, estende ai suddetti prodotti le sanzioni previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per il contrabbando di tabacchi (artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater); le sanzioni riguardanti la vendita di generi di monopolio senza autorizzazione

o l'acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 96, l. 17 luglio 1942, n. 907); la sanzione della chiusura dell'esercizio, ovvero della sospensione della licenza o dell'autorizzazione (aggravate nel caso di ulteriori violazioni successive alla prima) nel caso di cessione di tabacchi all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici in violazione delle norme previste (art. 5, l. 18 gennaio 1994, n. 50).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO

1. Concessioni per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento (art. 1, commi 727-730)

La disposizione prevista al **comma 727**, rielabora l'attuale disciplina riguardante la concessione per gli apparecchi da gioco con vincita in denaro (ex art. 110, comma 6, lett. a) e b), T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931) prevedendo un nuovo modello distributivo basato su due tipologie di concessioni:

1) per la gestione degli apparecchi da gioco, tipologia AWPR (*amusement with price* da remoto) e VLT (videoterminali);

2) per la gestione dei locali e delle sale da gioco in cui collocare gli apparecchi sopra citati.

Pertanto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza (prevista per marzo 2022), ha il compito di indire con gara, entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, l'attribuzione delle seguenti concessioni, che rispetto al testo originario del disegno di legge, sono state modificate, nella stesura finale, sia relativamente al numero, che alla base d'asta:

a) **200.000** diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS, noti come AWPR o New Slot (precedentemente 250.000), che consentono il gioco solo da ambiente remoto, da collocare in bar e sale giochi, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; prevedendo una base d'asta non inferiore ad euro **1.8000** (precedentemente 1.400) per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;

b) **50.000** diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, noti come VLT (precedentemente 58.000) da collocare in sale giochi nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; prevedendo una base d'asta non inferiore ad euro **18.000** (precedentemente 15.500) per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti;

c) **35.000** diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; prevedendo una base d'asta non inferiore a **11.000** euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

d) **2.500** diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (precedentemente 2.800), che consentono il gioco solo da ambiente remoto; prevedendo una base d'asta non inferiore ad euro **35.000** (precedentemente 30.000) per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;

e) **40** diritti per poter offrire il gioco a distanza (50 precedentemente); con base d'asta non inferiore a **2.500.000** (precedentemente 2.000.000) per ogni diritto. Nel corso dell'esame parlamentare è stata, inoltre, introdotta una nuova disposizione (comma 728) che ha il compito di attribuire ai vari organi ministeriali, nel rispetto di quanto previsto in materia di privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui alle sopra citate lett. a) e b) del comma 727, con le seguenti modalità:

- a) al Ministero della salute e all'Osservatorio per il Contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;
- b) all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;
- c) alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere stabiliti i criteri e le garanzie necessarie al rispetto di quanto indicato nel presente comma, rivolta a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei suddetti dati.

Tali concessioni hanno durata di nove anni, non rinnovabile.

Inoltre è previsto che, nel caso di aggiudicazione, le somme dovranno essere versate in due rate.

Più precisamente, la prima rata, che deve corrispondere al 50 % della base d'asta, dovrà essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione; la seconda, che consiste nella differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato, dovrà essere versata entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

Possono partecipare alle gare di cui sopra, i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo, sulla base di un valido ed efficace titolo abilitativo di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

Infine, è stato soppresso il comma che demandava ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di fissare regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

In sostanza, la nuova modalità di concessione, introdotta dalla disposizione in esame, oltre a ridefinire la rete distributiva del gioco, determina anche una diminuzione del

numero complessivo degli operatori che, peraltro, sembrano diventare tutti "concessionari".

2. Incremento del prelievo sugli apparecchi di intrattenimento e sulle vincite (art. 1, commi da 731 a 735)

La norma sull'incremento del prelievo delle vincite, contenuta nell'articolato originario del disegno di legge di bilancio, ha subito rilevanti modifiche nel corso di approvazione della legge.

In specie, viene ora previsto un incremento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi AWP (o New Slot) e VLT (o Video lottery) nel modo seguente:

- 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e 24% a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi AWP;
- 8,50% sino al 31 dicembre 2020 e 8,60%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi VLT.

Inoltre, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay-out*) è stata fissata in misura non inferiore al 65% per gli apparecchi AWP e in misura non inferiore all'83% per gli apparecchi VLT. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite dovranno essere concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si ricorda che la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi VLT, con una disposizione di legge del 2011, è stata variata nel modo seguente: è stata introdotta un'addizionale su una parte della vincita eccedente un determinato importo. Viene ora previsto, a decorrere dal 15 gennaio 2020, un prelievo pari al 20% per l'importo delle vincite eccedente il valore di 200 euro.

Inoltre, è stato fissato, dal 1° marzo 2020, nella misura del 20%, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro, previsto per i seguenti giochi: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold, «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

Ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è demandata la modifica della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar.

Conseguentemente alle modifiche intervenute viene abrogato l'art. 26 del decreto legge n.124 del 2019 che definiva la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco – AWP e VLT – nella misura del 23 per cento e del 9 per cento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. App 18 (art. 1, commi 357-358)

Come già disposto dalla legge di bilancio per il 2019, i commi 357 e 358 in oggetto confermano anche per il 2020 il cosiddetto "Bonus cultura" tramite l'assegnazione di una Carta elettronica a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2020.

Per l'anno 2020 il limite massimo di spesa è stato portato da 240 milioni a 160 milioni di euro.

Come in passato, la carta è utilizzabile per l'acquisto di prodotti delle seguenti tipologie: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Rispetto alla legge di bilancio per il 2019, tuttavia, è stata introdotta la possibilità di acquistare anche abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, mentre è stata confermata l'estensione, già disposta dal decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, della possibilità di utilizzare la Carta per l'acquisto di prodotti dell'editoria audiovisiva.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che dovrà essere adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa sopra indicato, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta stessa.

2. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 1, comma 366)

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Fondo unico per lo spettacolo (art. 1, comma 367)

Viene confermato per l'anno 2020 l'incremento dello stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n.163/1985, nella misura di 10 milioni di euro a valere sulla quota delle risorse previste dall'art. 2, comma 1, del D.L. 59/2019.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Investimenti dei comuni per la rigenerazione urbana (art. 1, commi 42 e 43)

Ferma restando la previsione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, durante l'iter parlamentare, è stata modificata la ripartizione annua delle risorse stanziate, ora stabilite in 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

2. Bonus facciate (art. 1, commi 219 - 224)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stato modificato il c.d. "Bonus facciate": la nuova detrazione fiscale, prevista per l'anno 2020, che ha l'obiettivo di incentivare il

recupero degli immobili esistenti. Confermata la consistenza della detrazione IRPEF, pari al 90% delle spese sostenute e documentate, viene specificato che gli interventi di recupero o restauro possono ricomprendere anche le sole operazioni di pulitura o tinteggiatura e riguardano le facciate esterne degli edifici localizzati nelle zone A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate), individuate dagli strumenti urbanistici. Viene, inoltre, stabilito che siano ammissibili al bonus solamente gli interventi riguardanti le strutture opache delle facciate, i balconi e gli ornamenti, escludendo pertanto altri tipi di opere come la sostituzione di infissi, portoni e cancelli, l'installazione di antenne centralizzate, la riparazione di grondaie, ecc. La detrazione prevista è ripartita in dieci quote annuali.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico, o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie complessiva dell'edificio, si dovrà rispettare la normativa sulla prestazione energetica degli edifici. In particolare, l'edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica, indicati dal DM 26 giugno 2015, e i valori di trasmittanza termica, previsti dalla tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.

3. Recupero immobili statali e aree industriali dismesse di interesse storico e culturale (art. 1, comma 384)

Viene istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, dedicato al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono.

4. Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (art. 1, commi 437-444)

Viene confermato, senza modifiche sostanziali rispetto al testo del disegno di legge iniziale, il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni di euro per gli anni 2020-2033.

Il programma è finalizzato:

- a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale;
- a rigenerare il tessuto socio economico;
- ad incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi ed immobili pubblici;
- a migliorare la coesione sociale e la qualità di vita dei cittadini in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo.

Nel corso dell'iter parlamentare, è stato precisato che gli interventi del citato programma devono seguire, tra l'altro, il modello urbano di città intelligente, inclusiva e sostenibile (smart city).

Le proposte, presentate da Regioni, Città metropolitane, Comuni capoluogo di provincia, la città di Aosta ed i Comuni con più di 60.000 abitanti, saranno valutate da un'Alta Commissione composta da 12 rappresentanti istituzionali. Tra questi, durante l'iter parlamentare, è stato previsto anche un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Come già indicato nel testo del disegno di legge iniziale, nel Programma verranno privilegiati progetti in grado di: incrementare il patrimonio edilizio residenziale pubblico; recuperare e valorizzare i beni culturali; azzerare il consumo di suolo mediante interventi di recupero e densificazione delle aree già urbanizzate; attivare partenariati pubblico-privati; sviluppare misure e modelli innovativi di gestione, di inclusione sociale e di *welfare* urbano.

5. Incremento della dotazione del Fondo per i comuni montani (art. 1, comma 550)

Viene confermato l'incremento, da 5 a 10 milioni di euro annui a partire dal 2020, della dotazione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Tali risorse già sostengono progetti di sviluppo socio-economico a carattere straordinario, anche di durata pluriennale, nei comuni interamente montani, ad esclusione dei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Istituzione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori (art. 1, comma 553)

Viene confermata l'istituzione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori, per sostenere progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, con una dotazione finanziaria di 14,5 milioni di euro per il 2020, 14 milioni di euro per il 2021 e di 13 milioni di euro per il 2022. Nel corso dell'iter parlamentare, è stato inserito il riferimento all'allegato A della legge n.448/2001 per meglio definire le isole minori a cui il comma fa riferimento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

1. Piano straordinario di promozione del Made in Italy (art. 1, comma 297)

Sono stanziati per il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy - di cui all'articolo 30, comma 1, del D.L. 133/2014 - 44,895 milioni di euro per l'anno 2020 e 40,290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Si rammenta che con il D.L. n. 104/2019, le competenze gestionali del Piano sono state trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Lo stanziamento è destinato alle azioni previste dall'art. 30, comma 2, del sopracitato D.L. n.133/2014, e segnatamente alle lettere:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare piccole e medie;
 - b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
 - c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
 - d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
 - f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
 - g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
 - h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
 - i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
 - l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.
- All'attuazione del piano provvede ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

2. Proroga del credito d'imposta a favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore (art. 1, comma 300)

Il presente comma sostituisce il comma 1 dell'art. 49 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "Decreto Crescita").

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane viene definita la proroga del credito di imposta delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, sia in Italia che all'estero, per le imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 30 per cento e fino ad un limite massimo di 60.000 euro, per le spese relative ad affitto di spazi espositivi, allestimento degli spazi medesimi, attività di pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EDITORIA

1. Contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 1, comma 394)

In attesa di una completa revisione delle norme sul pluralismo dell'informazione, vengono differiti di un anno i termini previsti dalla legge di bilancio 2019, che stabiliva, già a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abolizione - o la progressiva riduzione fino all'abolizione - dei contributi a favore di determinate categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici. Vengono quindi differite le riduzioni applicabili ai contributi diretti, previsti dal decreto legislativo n. 70 del 2017.

2. Misure per l'innovazione (art. 1, commi 399-401, 402-403, 407-409)

Vengono aumentate le risorse da destinare all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, in particolare:

- il comma 399 destina ulteriori risorse al Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, segnatamente, 6 milioni di euro per il 2020, 8 milioni per il 2021 e 10 milioni a decorrere dal 2022;
- il comma 400 autorizza la spesa di 5 milioni per il 2020 e altrettanti per il 2021 per la promozione di investimenti pubblici (progetti, azioni, iniziative) finalizzati all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e per le connesse attività di comunicazione.

Previste, inoltre, le seguenti misure:

2.1 Piattaforma digitale per le notifiche delle PA (commi 402 e 403)

Viene affidata alla Presidenza del Consiglio, che procede tramite la società PagoPA spa, la creazione di una piattaforma digitale per la notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi della Pubblica Amministrazione, per renderne più efficiente ed economica la notifica con valore legale. Lo sviluppo della piattaforma è affidato a SOGEI; per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a partire dal 2020.

2.2. Razionalizzazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della PA (commi 407-409)

La Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro per l'Innovazione digitale) dovrà adottare un atto di indirizzo e coordinamento per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni - CED - della PA centrale; sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS).

3. Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica – convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'Interno (art. 1, comma 614)

Viene modificato l'art. 39, comma 4-bis, della legge n. 3/2003 ("Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione") al fine di prevedere che il Ministero dell'Interno possa stipulare talune convenzioni solo con concessionari di servizi pubblici (con determinate caratteristiche), escludendo quindi i soggetti "non pubblici". In particolare, viene specificato che i concessionari di pubblici servizi con cui è consentito stipulare convenzioni dovranno essere dotati di una rete di sportelli su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate; inoltre dovranno essere Identity Provider nonché possedere la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.